



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Costituzione della Repubblica italiana

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Costituzione della Repubblica italiana

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1 gennaio 2025

a cura del servizio legislativo del Consiglio provinciale

N.B. I testi dello statuto e della costituzione sono disponibili all'indirizzo internet:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/norme_fondamentali.it.asp

Documentazione a uso interno

INDICE GENERALE

STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO - ALTO ADIGE

Indice degli articoli.....	pag. 11
Testo vigente.....	pag. 15
Indice delle modifiche allo statuto speciale.....	pag. 75
Indice analitico dello statuto speciale.....	pag. 77

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indice degli articoli.....	pag. 89
Testo vigente.....	pag. 93
Indice delle modifiche alla costituzione.....	pag. 127

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Indice degli articoli.....	pag. 131
Testo vigente.....	pag. 133

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

AVVERTENZA

Il testo dello statuto speciale che rendiamo pubblico in queste pagine comprende le sue modificazioni successive ed è corredato da note che riferiscono su queste modifiche, secondo tradizione. E' appena meno tradizionale l'annotazione dei suoi articoli con la giurisprudenza costituzionale che li ha interessati. Quest'operazione ha qualche margine di opinabilità; e ovviamente si espone di più al rischio di sviste o dimenticanze; per le quali ci scusiamo in anticipo, nel caso vi fossimo incappati.

Per provare a rendersi utili senza farsi prolisse, le note di giurisprudenza hanno seguito alcuni principi che è il caso di dichiarare. Anzitutto la scelta è intrinsecamente parziale, perché non comprende sentenze o ordinanze che riguardano le altre regioni: che però, alle volte, sono importanti anche per definire il ruolo della nostra, e delle due province autonome. A mo' d'esempio è scontato ricordare che l'attribuzione di competenze legislative alle province da parte degli articoli 8 e 9 dello statuto dovrebbe essere riletta alla luce di quelle rimesse alle regioni ordinarie dal rinnovato titolo V della costituzione. Come comanda l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, queste competenze si estendono alla nostra regione, quando sono più ampie di quelle enumerate dallo statuto. Ora, nella definizione delle attribuzioni costituzionali delle regioni ordinarie, com'è ovvio, hanno giocato un ruolo essenziale decisioni della corte costituzionale in cui le province autonome non erano tratte direttamente in ballo: tanto che alla luce di queste decisioni la fonte di competenze rilevanti come quelle in materia di formazione professionale, politiche sociali o commercio, ormai, pare non esser più lo statuto speciale (a onta delle apparenze).

In secondo luogo, le decisioni che abbiamo ritenuto di individuare non si limitano a ricordare o a fare applicazione di questa o quella disposizione dello statuto (cosa che già esclude, per inciso, le sentenze relative alle sue norme d'attuazione o ad altri argomenti di rilievo per l'ordinamento provinciale). Perché le questioni importanti non fossero soverchiate dal rumore di fondo abbiamo ristretto la scelta alle decisioni che, a nostro sommo giudizio, dicono di più: un di più che può servire a interpretare le disposizioni in parola.

Come si vedrà, infine, l'indicazione delle sentenze - e ordinanze - precede alcune poche righe che, fra parentesi, ne riassumono la sostanza. Qui soprattutto abbiamo ritenuto che la brevità, la maneggevolezza dovessero far premio sulle precise indicazioni di contenuto: per questo motivo ci siamo limitati a ricordare i soli passaggi che più toccano l'ordinamento provinciale, a nostro avviso. Nel farlo, pur nella secchezza del tratteggio, abbiamo cercato di usare le stesse parole o quantomeno gli stessi concetti della corte. Per ogni approfondimento rinviamo alla lettura delle sentenze, consultabili - oltre che nel sito della corte costituzionale - a quest'indirizzo internet:

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/giurisprudenza-costituzionale>

Tutte le annotazioni, per praticità, sono collocate in calce ai singoli articoli: la diversa loro qualità grafica serve a distinguerle dal testo normativo. Che, s'intende, non ha neppure esso valore ufficiale; il tutto si contenterebbe di dare qualche aiuto alla conoscenza del nostro ordinamento.

Indice degli articoli

Titolo I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano . .	pag. 15
Capo I - Disposizioni generali	pag. 15
Art. 1 (regione - territorio e capoluogo).....	pag. 15
Art.2 (parità di diritti e tutela dei gruppi linguistici).....	pag. 15
Art. 3 (aggregazione di comuni alla provincia di Bolzano - stemma della regione e delle province).....	pag. 16
Capo II - Funzioni della regione	pag. 16
Art. 4 (funzione legislativa regionale - materie di competenze primaria).....	pag. 16
Art. 5 (funzione legislativa regionale - materie di competenza concorrente o secondaria).....	pag. 19
Art. 6 (funzione legislativa regionale - materie di competenza integrativa).....	pag. 19
Art. 7 (competenza a istituire nuovi comuni, modificare le loro circoscrizioni o denominazioni).....	pag. 20
Capo III - Funzioni delle province	pag. 20
Art. 8 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza primaria).....	pag. 20
Art. 9 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza concorrente o secondaria).....	pag. 25
Art. 10 (funzione legislativa provinciale - materie di competenza integrativa).....	pag. 27
Art. 11 (competenze amministrative in materia di credito).....	pag. 28
Art. 12 (grandi derivazioni idroelettriche - rapporti con gli organi statali).....	pag. 28
Art. 13 (grandi derivazioni idroelettriche - fornitura di energia alle province).....	pag. 29
Art. 14 (pareri provinciali in materia di comunicazioni, trasporti, opere idrauliche - piano acque pubbliche)....	pag. 31
Art. 15 (interventi finanziari statali per l'industria - finanziamenti provinciali e gruppi linguistici).....	pag. 31
Capo IV - Disposizioni comuni alla regione ed alle province	pag. 32
Art. 16 (potestà amministrativa regionale e provinciale - delega di funzioni statali).....	pag. 32
Art. 17 (funzioni legislative regionali e provinciali delegate).....	pag. 33
Art. 18 (delega di funzioni amministrative regionali e provinciali).....	pag. 33
Art. 19 (scuola nella provincia di Bolzano - università).....	pag. 33
Art. 20 (funzioni in materia di pubblica sicurezza).....	pag. 35
Art. 21 (provvedimenti statali in materia di ordine pubblico - pareri provinciali).....	pag. 35
Art. 22 (osservanza delle leggi regionali e provinciali - intervento della polizia).....	pag. 35
Art. 23 (leggi regionali e provinciali - sanzioni penali).....	pag. 36
Titolo II - Organi della regione e delle province	pag. 36
Capo I - Organi della regione	pag. 36
Art. 24 (organi della regione).....	pag. 36
Art. 25 (consiglio regionale - composizione, elettorato attivo).....	pag. 36
Art. 26 (consiglio regionale - funzioni).....	pag. 37
Art. 27 (consiglio regionale - riunioni).....	pag. 37
Art. 28 (consiglieri regionali - insindacabilità, incompatibilità).....	pag. 37
Art. 29 <i>omissis</i>	pag. 37
Art. 30 (consiglio regionale - presidente e ufficio di presidenza).....	pag. 37
Art. 31 (consiglio regionale - regolamento interno).....	pag. 38
Art. 32 (presidente e vicepresidenti del consiglio regionale - revoca).....	pag. 38
Art. 33 (consiglio regionale - scioglimento).....	pag. 38
Art. 34 (consiglio regionale - convocazione).....	pag. 39
Art. 35 (consiglio regionale - voti e progetti di legge al parlamento).....	pag. 39
Art. 36 (giunta regionale - composizione ed elezione).....	pag. 39
Art. 37 (giunta regionale - durata in carica - prorogatio).....	pag. 39
Art. 38 (presidente della regione e assessori - revoca).....	pag. 40
Art. 39 (presidente della regione - cessazione dalla carica).....	pag. 40
Art. 40 (presidente della regione - funzioni di rappresentanza).....	pag. 40
Art. 41 (presidente della regione - direzione delle funzioni amministrative delegate dallo stato).....	pag. 40
Art. 42 (presidente della regione - ripartizione degli affari fra gli assessori).....	pag. 40
Art. 43 (presidente della regione - emanazione di regolamenti).....	pag. 41
Art. 44 (giunta regionale - attribuzioni).....	pag. 41
Art. 45 (giunta regionale - consultazione sui servizi nazionali di trasporto).....	pag. 41
Art. 46 (consiglio regionale - delega di affari alla giunta).....	pag. 41

Capo II - Organi della provincia	pag.	41
Art. 47 (organi della provincia - forma di governo).....	pag.	41
Art. 48 (consiglio provinciale - composizione ed elezione).....	pag.	42
Art. 48 bis (status dei consiglieri provinciali - insindacabilità).....	pag.	43
Art. 48 ter (consiglio provinciale - presidente e ufficio di presidenza).....	pag.	43
Art. 49 (consiglio provinciale - rinvio).....	pag.	44
Art. 49 bis (consiglio provinciale - scioglimento).....	pag.	44
Art. 50 (giunta provinciale - composizione e sfiducia).....	pag.	44
Art. 51 (giunta provinciale - rinvio).....	pag.	45
Art. 52 (presidente della provincia - attribuzioni).....	pag.	45
Art. 53 (presidente della provincia - emanazione di regolamenti).....	pag.	46
Art. 54 (giunta provinciale - attribuzioni).....	pag.	46
Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali	pag.	47
Art. 55 (leggi provinciali e regionali - controllo e promulgazione).....	pag.	47
Art. 56 (leggi provinciali e regionali - votazione per gruppi linguistici e impugnativa).....	pag.	48
Art. 57 (leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione).....	pag.	49
Art. 58 (leggi e decreti statali - pubblicazione in tedesco).....	pag.	49
Art. 59 (leggi e regolamenti provinciali e regionali - pubblicazione sulla gazzetta ufficiale).....	pag.	49
Art. 60 (leggi regionali - iniziativa popolare e referendum).....	pag.	49
Titolo IV - Enti locali	pag.	50
Art. 61 (organi degli enti locali - proporzionale linguistica).....	pag.	50
Art. 62 (organi degli enti locali sudtirolesi - rappresentanza del gruppo ladino).....	pag.	50
Art. 63 (diritto elettorale attivo nei comuni sudtirolesi).....	pag.	51
Art. 64 (organizzazione degli enti pubblici che operano anche fuori regione - competenza statale).....	pag.	51
Art. 65 (personale dei comuni - competenza regionale).....	pag.	51
Titolo V - Demanio e patrimonio della regione e delle province	pag.	51
Art. 66 (demanio della regione).....	pag.	51
Art. 67 (patrimonio della regione).....	pag.	51
Art. 68 (demanio e patrimonio delle province).....	pag.	52
Titolo VI - Finanza della regione e delle province	pag.	52
Art. 69 (devoluzione alla regione di proventi di imposte statali).....	pag.	52
Art. 70 (devoluzione alle province dell'imposta sull'energia elettrica).....	pag.	52
Art. 71 (cessione alla provincia di quote del canone per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua).....	pag.	53
Art. 72 (tributi provinciali sul turismo).....	pag.	53
Art. 73 (tributi propri della regione e delle province - interventi delle province sui tributi statali).....	pag.	53
Art. 74 (debito regionale e provinciale).....	pag.	54
Art. 75 (devoluzione alla regione e alle province di quote di tributi statali).....	pag.	54
Art. 75 bis (determinazione delle quote di tributi devolute alla regione e alle province).....	pag.	55
Art. 76 - Art. 77 <i>omissis</i>	pag.	56
Art. 78 <i>omissis</i>	pag.	56
Art. 79 (concorso di regione e province agli obiettivi di perequazione, solidarietà e finanza pubblica).....	pag.	57
Art. 80 (finanza e tributi locali - competenza provinciale).....	pag.	61
Art. 81 (finanza locale - assegnazioni ai comuni).....	pag.	62
Art. 82 (accertamenti tributari).....	pag.	62
Art. 83 (bilanci della regione, delle province, dei comuni).....	pag.	62
Art. 84 (bilancio della regione e della provincia di Bolzano - procedura di approvazione).....	pag.	62
Art. 85 (commercio estero - ruolo della regione).....	pag.	64
Art. 86 (controllo valutario - applicazione in regione).....	pag.	64
Titolo VII - Rapporti fra Stato, regione e province	pag.	64
Art. 87 (commissario del governo - istituzione).....	pag.	64
Art. 88 (commissario del governo - attribuzioni in materia di ordine pubblico).....	pag.	65
Titolo VIII - Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano	pag.	65
Art. 89 (personale dello stato - proporzionale linguistica).....	pag.	65

Titolo IX - Organi istituzionali	pag. 66
Art. 90 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - istituzione).....	pag. 66
Art. 91 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - composizione della sezione di Bolzano).....	pag. 66
Art. 92 (tribunale regionale di giustizia amministrativa - impugnativa di atti lesivi della parità linguistica).....	pag. 67
Art. 93 (consiglio di stato - composizione in appello sulle sentenze della sezione di Bolzano del TRGA).....	pag. 67
Art. 94 (giudici conciliatori - attribuzioni del presidente della regione).....	pag. 67
Art. 95 (uffici di conciliazione - vigilanza).....	pag. 68
Art. 96 (uffici di giudice conciliatore - istituzione).....	pag. 68
Titolo X - Controllo della Corte costituzionale	pag. 68
Art. 97 (impugnativa di leggi regionali e provinciali).....	pag. 68
Art. 98 (impugnativa di leggi statali - conflitti di attribuzione contro lo stato).....	pag. 68
Titolo XI - Uso della lingua tedesca e del ladino	pag. 69
Art. 99 (parificazione di tedesco e italiano).....	pag. 69
Art. 100 (uso del tedesco nella pubblica amministrazione).....	pag. 69
Art. 101 (uso della toponomastica tedesca).....	pag. 70
Art. 102 (tutela del ladino, del mocheno e del cimbro).....	pag. 70
Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie	pag. 70
Art. 103 (procedura per modificare lo statuto).....	pag. 70
Art. 104 (procedura semplificata per modificare alcune parti dello statuto).....	pag. 70
Art. 105 (applicazione transitoria delle leggi statali).....	pag. 71
Art. 106 (applicazione transitoria delle leggi regionali nelle materie trasferite alle province).....	pag. 71
Art. 107 (commissione paritetica per le norme d'attuazione dello statuto).....	pag. 71
Art. 108 (termini per l'emanazione delle norme d'attuazione).....	pag. 72
Art. 109 (termini per l'emanazione di alcune norme d'attuazione).....	pag. 73
Art. 110 (disciplina transitoria sulle norme finanziarie).....	pag. 73
Art. 111 (disciplina transitoria sul passaggio di competenze fra regione e province).....	pag. 73
Art. 112 (competenze devolute alle province - disciplina transitoria sui rapporti finanziari).....	pag. 73
Art. 113 (disciplina della provincia di Bolzano in materia di assistenza universitaria).....	pag. 74
Art. 114 (pubblicazione della traduzione in tedesco dello statuto).....	pag. 74
Art. 115 (prima applicazione dell'art. 25 dello statuto).....	pag. 74
INDICE ANALITICO DELLO STATUTO	pag. 77

N.B.: *per agevolare la consultazione gli articoli, nell'indice, sono dotati di una rubrica; per lo stesso motivo, nell'articolato abbiamo numerato i commi originariamente non numerati (la numerazione è posta fra parentesi, in cifre latine, per distinguerla da quella dei commi numerati già nel testo ufficiale di alcune modificazioni dello statuto).*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

NOTE AL TESTO

- Questo testo unico raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777, della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1.
- L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sullo statuto in generale vedi le sentenze della corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 438 (Elezioni della camera dei deputati - seggi attribuiti a livello regionale subordinatamente al raggiungimento di un quorum in sede nazionale - una dichiarazione d'illegittimità comporterebbe la scelta fra più soluzioni legislative, che non spetta alla corte. Tutela delle minoranze - la rafforza il fatto di essere esecuzione di un accordo internazionale: che, pur recepito con legge ordinaria, è la miglior chiave interpretativa della specialità) e 27 luglio 2023, n. 173. (L'ambito territoriale è coesistente alla titolarità delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale, con particolare riguardo alle concessioni idroelettriche. Le intese già concluse con la regione Veneto sulla disciplina di queste concessioni non interferiscono con la previsione di futuri accordi sulle modalità di cessione gratuita di energia).

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Titolo I

Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(I) Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

(II) La regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 1 marzo 1972, n. 37 (Congedo di dipendenti regionali per prestare assistenza in paesi in via di sviluppo - contrasta con il limite del territorio regionale, derivante dagli articoli 1 e 4 dello statuto);
- 17 novembre 2010, n. 328 (Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto).

Art. 2

(I) Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statuari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una

recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);

- *19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche).*

Art. 3

(I) La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

(II) I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

(III) Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

(IV) Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

NOTE AL TESTO

Per il gonfalone e lo stemma della Provincia di Trento vedi il d.p.r. 4 gennaio 1988.

Capo II Funzioni della regione

NOTE AL TESTO

L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 4

(I) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi anche l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.

Sull'alinea del primo comma vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 26 giugno 1956, n. 6 (Obbligo di iscrizione a registri per l'esercizio di un'impresa artigiana - impone limiti contrastanti con l'art. 120 della costituzione e con la libera concorrenza, che rientra fra i principi dell'ordinamento giuridico);*
- *sentenza 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretendere l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);*
- *sentenza 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo);*
- *sentenza 22 dicembre 1961, n. 68 (Principi dell'ordinamento giuridico - si differenziano dai principi fondamentali contenuti nelle leggi statali che disciplinano le singole materie. Assegnazione di farmacie a privati - non è incisa dai principi statuari di tutela delle minoranze, che riguardano la sfera pubblicistica);*
- *sentenza 19 aprile 1962, n. 37 (Strade militari - sono opere destinate alla difesa dello stato, connessa ai principi costituzionali di unità e indivisibilità della repubblica, che limitano le competenze delle province autonome in materia di tutela del paesaggio - per realizzarle, quindi, non occorre l'intesa della provincia);*
- *sentenza 14 luglio 1971, n. 172 (Impiego dello zucchero per aumentare la gradazione dei vini - le norme europee lo consentono solo in zone dov'è tradizione: quindi non in Italia. La legge regionale che ne consente l'uso, dunque, viola gli obblighi internazionali);*
- *sentenza 1 marzo 1972, n. 37 (Congedo di dipendenti regionali per prestare assistenza in paesi in via di sviluppo - contrasta con il limite del territorio regionale, derivante dagli articoli 1 e 4 dello statuto);*
- *sentenza 22 luglio 1976, n. 182 (Attuazione di direttive comunitarie (che si rivolgono agli stati) - poteri sostitutivi statali, assistiti da idonee garanzie procedurali, relativi a funzioni amministrative in materie di competenza anche primaria delle regioni o province autonome - esprimono limiti legittimi, derivanti da obblighi internazionali e dall'interesse nazionale al loro adempimento, in connessione alla soggettività internazionale e a responsabilità solamente statali);*
- *sentenza 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);*
- *sentenza 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);*
- *sentenza 28 luglio 1987, n. 289 (Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto);*
- *sentenza 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *sentenza 16 luglio 1991, n. 349 (Disciplina statale della riproduzione animale - si qualifica illegittimamente come riforma economico-sociale (cosa che non può derivare dal semplice fatto di attuare norme comunitarie), perché non contiene norme innovative e solo di principio - l'obbligo d'iscrizione in libri o registri limita legittimamente le competenze provinciali (in relazione a obblighi internazionali) - le disposizioni di dettaglio hanno carattere suppletivo);*
- *ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436 (Alloggi di edilizia residenziale pubblica - revoca dell'assegnazione - normativa provinciale trentina - pur differenziandosi da altre non lede il principio di uguaglianza, perché attiene a una materia di competenza primaria. Norme statali - non incidono innovativamente in settori importanti per la vita economico-sociale (quindi non sono norme fondamentali di riforma), né esprimono interessi nazionali infrazionabili);*
- *sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Norme fondamentali di riforma economico-sociale - devono possedere un'obiettivo, incisiva innovatività e creare istituti di necessaria valenza nazionale, quanto a interessi coinvolti - illegittima autoqualificazione in tal senso di un'intera legge, anziché dei principi da essa desumibili - censura di norme irriducibili a principi di riforma, o che affidano allo stato funzioni amministrative in materie di competenza delle province autonome);*
- *sentenza 24 luglio 2012, n. 207 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - non è classificabile come grande riforma economico-sociale, giacché incluso in un regolamento di delegificazione - non tocca questioni sostanziali di tutela paesistica, ma aspetti procedurali - il diritto a una procedura uniforme rientra fra gli interessi nazionali tutelati dall'art. 4 dello statuto speciale - disciplina riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative).*

Sul numero 1) del primo comma ("ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto") vedi la sentenza della corte costituzionale 3 giugno 2022, n. 136 (Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri - è riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici regionali e alla potestà regolamentare del consiglio - vi può incidere la competenza statale relativa al coordinamento finanziario. Gli interventi restrittivi della regione fanno ragionevolmente prevalere sulla tutela dell'affidamento esigenze di equità e di contenimento della spesa, connesse alla crisi).

Sul numero 3) del primo comma ("ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);
- 10 giugno 1966, n. 60 (Incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di deputato o senatore - non può essere stabilita dalla legge regionale, perché incide sul regime delle incompatibilità parlamentari);
- 21 maggio 1975, n. 114 (Conti consuntivi degli enti locali - sottoposizione al giudizio di conto - la regione non può escluderla, perché altrimenti violerebbe la riserva allo stato della materia giurisdizionale);
- 31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirlo alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti).

Sul numero 4) del primo comma ("espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);
- 10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);
- 29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia).

Sul numero 5) del primo comma ("impianto e tenuta dei libri fondiari") vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1988, n. 646 (Intavolazione della proprietà di beni del demanio idrico provinciale - non può fondarsi su norme della provincia. Carattere integrativo della stessa competenza regionale in materia di libri fondiari).

Sul numero 6) del primo comma ("servizi antincendi") vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale).

Sul numero 7) del primo comma ("ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);
- 7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);
- 25 luglio 1995, n. 373 (Modalità di funzionamento delle unità sanitarie locali - rientrano nelle competenze provinciali, senza incidere su quelle regionali in materia di ordinamento degli enti sanitari);
- 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale).

Sul numero 8) del primo comma ("ordinamento delle camere di commercio") vedi la sentenza della corte costituzionale 1 aprile 1982, n. 65 (Materia delle camere di commercio, di competenza regionale - distinzione con le materie di competenza provinciale, ricostruita storicamente in relazione a competenze analoghe della regione Friuli-Venezia Giulia).

Sul numero 9) del primo comma ("sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 30 dicembre 1958, n. 80 (Vigilanza sulle cooperative edilizie che ricevono un contributo da parte dello stato - non rientra fra le competenze statutarie regionali di vigilanza sulle cooperative);
- 1 luglio 1986, n. 166 (Competenza regionale in materia di cooperazione - confini con le competenze provinciali in materia di industria, turismo e commercio, basati sulla connessione degli interventi con lo sviluppo della cooperazione).

Sul numero 10) del primo comma ("contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale") vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale).

Art. 5

(I) La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) *omissis* (abrogato)
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

NOTE AL TESTO

Il numero 1) del primo comma è stato abrogato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul numero 2) del primo comma ("ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") vedi la sentenza della corte costituzionale 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale).

Sul numero 3) del primo comma ("ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale") vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);*
- *sentenza 4 maggio 1984, n. 135 (Poteri della giunta regionale trentino-sudtirolese in materia di vigilanza e controllo sugli istituti di credito - approvazione degli statuti delle casse rurali (o di loro modificazioni) - sono legittime le norme d'attuazione che trasferiscono alla regione le relative attribuzioni, armonizzandole con quelle riservate allo stato, dato che le norme dello statuto speciale non possono riferirsi alla sola organizzazione interna delle aziende di credito);*
- *sentenza 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);*
- *sentenza 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);*
- *ordinanza 28 novembre 2002, n. 504 (Componenti del collegio sindacale di casse rurali e istituti di credito a carattere regionale - requisiti di professionalità - lo stato ha riconosciuto la competenza regionale in materia; di qui l'estinzione del processo);*
- *sentenza 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).*

Art. 6

(I) Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

(II) Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

(III) Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *8 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statuari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una*

recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);

- 11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto).

Art. 7

(I) Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

(II) Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino ufficiale" della regione.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).

Capo III Funzioni delle province

NOTE AL TESTO

L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 8

(I) Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 9) artigianato;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

- 15) caccia e pesca;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sull'alinea del primo comma vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);
- 9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego).

Sul numero 1) del primo comma ("ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);
- 24 ottobre 2001, n. 340 (Responsabilità amministrativa - rientra nelle competenze statutarie in materia di ordinamento degli uffici e del personale; ma deve attenersi ai principi dell'ordinamento, fra cui rientrano, in particolare, l'attenuazione dei casi di colpa grave e le limitazioni patrimoniali della responsabilità).

Sul numero 2) del primo comma ("toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano") vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28 (Toponomastica - la competenza delle province si estende ai nomi delle frazioni; la competenza della regione riguarda solo i nomi dei comuni).

Sul numero 4) del primo comma ("usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 11 luglio 1961, n. 46 (Programmi radiotelevisivi - la relativa competenza non spetta alla provincia di Bolzano. Infatti la tutela delle minoranze linguistiche e l'uso della lingua sono di competenza statale, anche perché "leggi della repubblica", nello statuto (a differenza della costituzione), significa "leggi statali");
- 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);

- 14 aprile 1988, n. 450 (Nulla osta di agibilità per i complessi dilettantistici teatrali - rientra nella materia delle manifestazioni e attività artistiche locali, di competenza provinciale);
- 12 febbraio 1996, n. 29 (Competenze statutarie in materia di mezzi radiotelevisivi - giustificano misure provinciali di sostegno alla radiodiffusione di natura diversa rispetto a quelle previste dalla normativa statale);
- 15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie).

Sul numero 5) del primo comma ("urbanistica e piani regolatori") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 29 aprile 1971, n. 92 (Realizzazione di un edificio scolastico in base a legge statale di pianificazione in materia - esclude competenza regionale in materia di espropriazione, dato che si tratta di opera a carico dello stato - deve osservare, invece, la normativa urbanistica della provincia);
- 27 ottobre 1988, n. 999 (Distanze minime fra impianti ferroviari e altre costruzioni - non rientrano nella materia dell'urbanistica, ma in quella della polizia amministrativa connessa all'esercizio delle ferrovie).

Sul numero 6) del primo comma ("tutela del paesaggio") vedi la sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 226 (Riserva allo stato della competenza esclusiva in materia di tutela del paesaggio, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s) della costituzione - non opera in Trentino-Sudtirolo, dove lo statuto speciale attribuisce questa competenza alle province).

Sul numero 7) del primo comma ("usi civici") vedi la sentenza della corte costituzionale 8 giugno 1963, n. 87 (Usi civici - diversità della loro storia giuridica nelle province meridionali (cui s'ispira la normativa statale) e nelle regioni alpine - le deroghe alle norme statali da parte di una legge provinciale, quindi, rimediano a un'artificiosa uniformità, senza urtare contro principi dell'ordinamento - la legge provinciale, viceversa, non può dire dei modi d'estinzione del processo, riservati alla competenza statale).

Sul numero 8) del primo comma ("ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei 'masi chiusi' e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 25 giugno 1956, n. 4 (Quando la costituzione parla di legge si riferisce alla legge dello stato - la riserva allo stato delle competenze in materia giudiziaria è un principio dell'ordinamento - la competenza provinciale sui masi chiusi, però, deroga questi principi, e consente di attribuire nuove funzioni a organi giudiziari, collegandosi all'ordinamento imperiale in cui s'è sviluppato l'istituto);
- 1 marzo 1972, n. 35 (Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici).

Sul numero 9) del primo comma ("artigianato") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 14 luglio 1988, n. 796 (Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali);
- 19 dicembre 2006, n. 423 (Disciplina della professione di odontotecnico - non è riconducibile alla competenza statutaria sull'artigianato, ma a quella in materia di professioni, derivante dall'art. 117 della costituzione, in base alla quale la provincia non può definire nuove figure professionali).

Sul numero 10) del primo comma ("edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata);
- 25 febbraio 1988, n. 217 (Competenza provinciale in materia di edilizia agevolata - non esclude un intervento statale concorrente, espressivo di uno stringente interesse nazionale connesso al diritto fondamentale garantito dall'art. 47 della costituzione. L'intervento statale aggiuntivo, altrimenti, sarebbe illegittimo perché interferente con l'indirizzo politico regionale e non espresso come limite all'esercizio delle competenze provinciali).

Sul numero 13) del primo comma ("opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 10 febbraio 1969, n. 13 (Concessione di contributi da parte dello stato, in base alla legge, in relazione a calamità - fa venir meno la competenza regionale in materia di espropri, per le opere connesse);
- 28 dicembre 1971, n. 208 (Protezione civile - è materia più ampia di quelle statutarie dei servizi antincendi e delle opere connesse a calamità. Inoltre le grandi calamità richiedono un intervento unitario, necessariamente statale);
- 15 ottobre 2003, n. 312 (Servizio radiotelevisivo - è materia rientrante nelle competenze della provincia di Bolzano, sia in base allo statuto speciale che al nuovo titolo V della costituzione. Smaltimento di rifiuti connessi a calamità - rientra fra le competenze statutarie);
- 1 aprile 2011, n. 109 (Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto).
- 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di

calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).

Sul numero 14) del primo comma ("miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 12 maggio 1988, n. 532 (Trasferimento di aziende termali partecipate dallo stato - è estraneo alle competenze provinciali, dato che non incide sulla titolarità del bene pubblico delle acque minerali);
- 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).
- 7 aprile 2011, n. 112 (Risorse geotermiche - ferma la loro proprietà provinciale, sono riconducibili alla materia delle miniere, di competenza primaria provinciale, vincolata però dai principi di riforma, legati ad aspetti che riguardano le competenze statali sull'ambiente e sull'energia);
- 20 giugno 2013, n. 145 (Potestà legislativa primaria delle province autonome in materia di cave - trova un limite nelle competenze esclusive statali in materia di ambiente. Proroga di lavori di coltivazione di cave - non elude la valutazione d'impatto ambientale, anche perché la normativa provinciale in materia prevede meccanismi di monitoraggio che realizzano un assetto coerente con i livelli (anche comunitari) di tutela ambientale).

Sul numero 15) del primo comma ("caccia e pesca") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);
- 21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze);
- 12 dicembre 2012, n. 278 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - interagisce con le competenze statali in materia ambientale, caratterizzate da trasversalità e primazia - le province possono solo innalzare i livelli di tutela. Comunicazione alla commissione europea delle misure compensative relative a progetti per cui la valutazione d'incidenza dà esito negativo - mancato richiamo delle disposizioni statali - non comporta la loro inapplicabilità).

Sul numero 16) del primo comma ("alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 14 novembre 2007, n. 378 (Ambiente - materia trasversale riservata allo stato, inerente a un interesse pubblico di valore costituzionale primario - il bene unitario ambiente coesiste con altri beni, relativi a sue componenti e concernenti altri interessi, di competenza regionale, limitata da quella statale. Rifiuti - non rientrano fra le competenze statutarie delle province autonome, ma in quelle dello stato, che può attribuire funzioni alle province. Zone di conservazione previste dalle norme europee - sono riconducibili alle competenze provinciali in materia di parchi - la loro designazione, ai sensi delle norme europee, corrisponde all'istituzione dell'area protetta, e dev'essere effettuata d'intesa fra stato e provincia);
- 1 agosto 2008, n. 329 (Potestà legislativa in materia di parchi, prevista dallo statuto - comporta che le province, nell'adottare le misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione e alle zone di protezione speciale, non devono conformarsi ai criteri stabiliti con decreto ministeriale in base a una disposizione statale già dichiarata illegittima);
- 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale);
- 21 aprile 2011, n. 151 (Tutela dei funghi e della fauna - non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente - le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze).

Sul numero 17) del primo comma ("viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 19 dicembre 1966, n. 118 (Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere relative a un elettrodotto di 220 chilovolt - è un'opera a carico dello stato (dato che l'ENEL svolge un servizio nazionalizzato), estranea quindi alle competenze regionali in materia di espropriazioni e di lavori pubblici);
- 19 maggio 1988, n. 555 (Trasferimento di una struttura dell'ANAS da Bolzano a Trento - è misura organizzativa, che non lede l'autonomia della provincia di Bolzano. Restano fermi, però, gli obblighi derivanti dal principio del bilinguismo);
- 29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);

- 12 febbraio 2010, n. 45 (Lavori pubblici - previsione statutaria d'una materia autonoma - garantisce più autonomia rispetto al riparto costituzionale delle competenze, dove i lavori pubblici sono un'attività connessa alle materie in cui si esplicano - permanenza dei vincoli derivanti da obblighi internazionali, e quindi dai principi europei sulla libera concorrenza nel e per il mercato (attinenti la fase procedimentale che precede il contratto), dai principi dell'ordinamento, e quindi dai rapporti privatistici (attinenti conclusione ed esecuzione del contratto) e dalle norme di riforma economico-sociale (con riflessi finanziari) del codice degli appalti);
- 12 luglio 2013, n. 187 (Lavori pubblici - regime di maggior favore ricavabile dallo statuto speciale - implica l'applicazione dei relativi limiti, connessi al principio di tutela della concorrenza, derivante da prescrizioni europee, e ai principi dell'ordinamento, comprendenti quelli privatistici - conseguente incostituzionalità di disposizioni provinciali trentine sui bandi-tipo (riservati all'autorità per la vigilanza sui contratti, per esigenze unitarie) e sulle tariffe professionali).

Sul numero 18) del primo comma ("comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);
- 14 aprile 1988, n. 449 (Disciplina del personale delle aziende pubbliche di trasporto - rientra nella materia statutaria delle comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale, che è individuata con precisione sufficiente a conferire poteri alle province anche in carenza di norme d'attuazione dello statuto);
- 26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale);
- 13 ottobre 2006, n. 327 (Sicurezza degli impianti a fune - rientra nelle competenze delle province (che infatti hanno disciplinato la materia, senza che lo stato proponesse impugnative), dato che lo statuto speciale, per questo settore, allarga la competenza dalle modalità di organizzazione e gestione dei servizi alla loro regolamentazione tecnica).

Sul numero 19) del primo comma ("assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 15 luglio 1985, n. 207 (Competenze della provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici radiotelevisivi - non hanno carattere generale ed esclusivo, ma riguardano funzioni enumerate dalle norme d'attuazione dello statuto (e collegate alla tutela delle minoranze linguistiche) - non comprendono, in particolare, pianificazione e assegnazione delle bande di frequenza - la competenza relativa alle comunicazioni si riferisce alle diversa materia dei trasporti);
- 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi).

Sul numero 20) del primo comma ("turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci") vedi la sentenza della corte costituzionale 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province).

Sul numero 21) del primo comma ("agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);
- 25 marzo 1992, n. 123 (Animali d'affezione - disciplina riconducibile alla sanità; non alla zootecnia (dove contano gli aspetti produttivi) - sanzioni amministrative - in ragione delle relative competenze sostanziali spetta alle regioni disciplinarle e acquisirle - carattere suppletivo delle norme statali. Assegnazione agli enti locali di parte dei fondi - è ragionevole, dati i loro compiti - non lede l'autonomia finanziaria regionale. Non si applica l'art. 5 della l. n. 386 del 1989).

Sul numero 25) del primo comma ("assistenza e beneficenza pubblica") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 9 maggio 1985, n. 139 (Asili-nido - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia assistenziale. Rette di frequenza - non hanno natura tributaria, ma costituiscono la controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente richiesto - sono basate su criteri di proporzionalità (e non di progressività));
- sentenza 18 marzo 2005, n. 106 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento per i minori in stato di bisogno - rientra nelle competenze statutarie in materia di assistenza).

Sul numero 27) del primo comma ("assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 23 luglio 1974, n. 250 (Concessione di prestiti sull'onore a studenti trentini - rientra nella materia dell'assistenza scolastica (e non dell'assistenza sociale), che in base allo statuto non si estende agli studenti universitari - mancata copertura degli oneri relativi al 1973 e ai primi giorni del 1974 - conseguente, parziale illegittimità delle disposizioni approvate dal consiglio);
- 26 febbraio 1998, n. 30 (Modalità di organizzazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico - rientrano fra le competenze della provincia di Trento in materia di trasporti e assistenza scolastica - allo stato è riservata la sola disciplina della sicurezza dei veicoli, che esige uniformità di parametri a livello nazionale).

Sul numero 29) del primo comma ("addestramento e formazione professionale") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 28 dicembre 1970, n. 192 (Obbligo di assunzione attraverso liste numeriche anche per le aziende agricole minori - contrasta con i principi statuari sulla tutela delle minoranze. Potestà legislativa integrativa - non comporta una recessione delle disposizioni statali di fronte a quelle regionali di dettaglio. Illegittimità di disposizioni statali che incidono sulle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale dei lavoratori agricoli);
- 15 luglio 1993, n. 316 (Formazione professionale dei medici - in quanto non radicata nell'istruzione universitaria è riconducibile alle competenze delle province autonome in materia di addestramento e formazione professionale);
- 14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali);
- 26 maggio 2017, n. 126 (Formazione di medicina generale - in base alla normativa europea e statale s'inquadra prevalentemente nella materia della formazione professionale, dove restano ferme le competenze primarie delle province autonome; pur incidendo anche sulla tutela della salute, materia in cui le competenze derivanti dallo statuto speciale sono superate da quelle di origine costituzionale).

Art. 9

(l) Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul numero 2) del primo comma ("istruzione elementare e secondaria") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 30 maggio 1991, n. 232 (Conservatori musicali - non rientrano nell'istruzione artistica, trasferita alle province autonome; ma poiché le norme d'attuazione dello statuto attribuiscono alla provincia di Bolzano delle competenze in materia di corsi presso il conservatorio, lo stato non può approvarne il calendario scolastico senza intesa con la provincia, in base al principio di leale collaborazione);
- 14 luglio 2009, n. 213 (Istruzione e formazione professionale - competenze statutarie - sono più ampie di quelle attribuite alle regioni ordinarie dalla costituzione. Principi in materia di istruzione - comprendono la disciplina degli esami di stato per l'accesso a università e alta formazione (che non ammette differenziazioni territoriali) e del passaggio dalla formazione professionale provinciale agli istituti professionali statali);

- 17 novembre 2010, n. 328 (*Principi statali che incidono sulla competenza statutaria in materia di istruzione - vi rientra l'attribuzione al ministro del potere di approvare modelli di pagelle e diplomi. Riproduzione su questi ultimi dell'emblema della repubblica italiana - è espressione di esigenze unitarie riconducibili all'art. 5 della costituzione e all'art. 1 dello statuto*).

Sul numero 3) del primo comma ("commercio") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 19 febbraio 1965, n. 8 (*Magazzini di vendita a prezzo unico - nel silenzio delle norme d'attuazione dello statuto, non rientrano nelle competenze regionali in materia d'incremento delle attività commerciali*);
- 19 dicembre 2024, n. 210 (*Competenza concorrente in materia di commercio derivante dall'art. 9 dello statuto speciale - è meno ampia di quella residuale attribuita alle regioni ordinarie dall'art. 117 della costituzione, che quindi è estesa alle province autonome in base all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001*).

Sul numero 6) del primo comma ("spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 10 marzo 1988, n. 277 (*Gare automobilistiche - rientrano nella materia degli spettacoli pubblici, che lo statuto speciale attribuisce alle province autonome - i relativi poteri autorizzatori, quindi, spettano ai presidenti delle giunte provinciali (e non a organi dello stato)*);
- 26 febbraio 2010, n. 72 (*Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo*).

Sul numero 7) del primo comma ("esercizi pubblici") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 22 giugno 2006, n. 237 (*Normativa provinciale sul numero massimo di apparecchi da gioco installabili negli esercizi pubblici - è incostituzionale perché non la si può ricondurre alla competenza statutaria in materia di esercizi pubblici, ma a quella relativa a sicurezza e ordine pubblico attribuita dalla costituzione allo stato, che ha compiutamente disciplinato l'argomento*);
- sentenza 26 febbraio 2010, n. 72 (*Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo*).

Sul numero 8) del primo comma ("incremento della produzione industriale") vedi la sentenza della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796 (*Previsione di fondi e incentivi statali in materia di industria e di artigianato - è legittima, in quanto rivesta un carattere di normativa generale sulla programmazione economica, legata a interessi nazionali*).

Sul numero 9) del primo comma ("utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 31 marzo 1961, n. 20 (*Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto*);
- 7 giugno 1962, n. 46 (*Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici*);
- 7 marzo 1964, n. 13 (*Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale*);
- 30 settembre 1987, n. 302 (*Produzione di energia elettrica - un'autorizzazione ministeriale non incide sulle parallele competenze provinciali in materia di utilizzazione delle acque pubbliche*);
- 20 dicembre 2002, n. 533 (*Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale*);
- 1 aprile 2011, n. 109 (*Rischio idrogeologico - è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche - gli interventi statali, quindi, devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto*);
- 31 maggio 2013, n. 114 (*Richiesta disponibilità dei terreni, anziché dichiarazione di pubblica utilità, in relazione a piccole derivazioni idroelettriche - non attiene la materia costituzionale della produzione dell'energia, ma quelle degli espropri e dell'utilizzo delle acque pubbliche, previste dallo statuto speciale trentino-sudtirolese - non contrasta con le disposizioni statali in materia, né coi principi costituzionali di uguaglianza e di libera iniziativa economica*).
- 11 giugno 2014, n. 169 (*Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente*).

Sul numero 10) del primo comma ("igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera") vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 26 giugno 1965, n. 51 (Potere di classificare gli ospedali - non rientra nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - non rientra nelle competenze regionali sull'assistenza sanitaria e ospedaliera, perché la classificazione inciderebbe su questioni di competenza statale);
- 22 dicembre 1977, n. 154 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico - rientrano nella materia "igiene e sanità", che lo statuto speciale attribuisce alle province);
- 17 marzo 1988, n. 305 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque di balneazione - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di utilizzazione delle acque, opere idrauliche, tutela del paesaggio o inquinamenti, ma su quelle relative a igiene e sanità - disciplinano legittimamente i parametri di qualità e le connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni di salute a livello nazionale);
- 17 marzo 1988, n. 306 (Disposizioni statali sulla qualità delle acque potabili - non incidono sulle competenze delle province autonome in materia di opere idrauliche, tutela del paesaggio, acquedotti e lavori pubblici, ma su quelle relative a igiene e sanità e all'utilizzazione delle acque pubbliche - disciplinano legittimamente requisiti di qualità e connesse procedure tecniche di rilevazione, per garantire uniformi condizioni sanitarie a livello nazionale);
- 23 giugno 1988, n. 699 (Inquinamento atmosferico - materia riconducibile alla tutela della salute, di competenza delle province autonome in base all'art. 9, n. 10 dello statuto speciale);
- 16 febbraio 2006, n. 59 (Divieto di fumo - rientra fra i principi statali che vincolano le province in base all'art. 9 dello statuto speciale - la provincia, quindi, non può disporre di una disciplina organica, sostitutiva di quella statale);
- 13 giugno 2006, n. 222 (Tutela dai cani pericolosi - non rientra nella competenza statutaria in materia di igiene e sanità, ma in quella statale relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico);
- 28 dicembre 2006, n. 449 (Accesso alla dirigenza del servizio sanitario - rientra nella materia statutaria della sanità - comporta il rispetto dei principi fondamentali derivanti dalle norme statali, in particolare quanto ai requisiti per l'accesso alle qualifiche. Disciplina della figura professionale sanitaria di massaggiatore - rientra nella materia delle professioni, per cui valgono anche in Trentino-Sudtirolo le competenze derivanti dalla costituzione);
- 23 febbraio 2007, n. 50 (Regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari - rientra nella materia costituzionale della tutela della salute e in quella statutaria della sanità - esclusività (o meno) del rapporto di lavoro - espressione di un principio fondamentale, di competenza statale);
- 16 marzo 2007, n. 80 (Sanità - liste d'attesa - rientrano fra i livelli essenziali di assistenza, di competenza statale, applicabili anche in presenza della competenza statutaria in materia di sanità - l'attività di verifica delle liste d'attesa, però, rientra nelle competenze provinciali);
- 14 marzo 2008, n. 62 (Disciplina dei rifiuti - rientra nella tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - le province autonome possono intervenire in base alle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, urbanistica, igiene e sanità - però le disposizioni provinciali, per non essere incostituzionali, non possono derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo stato, e devono adeguarsi alle direttive comunitarie);
- 14 novembre 2008, n. 371 (Sanità - attribuzioni delle province autonome - sono meno ampie di quelle in materia di tutela della salute (comprendente l'organizzazione sanitaria) previste dall'art. 117 della costituzione, dunque applicabile alle province. Principi riservati allo stato - comprendono quelli connessi all'attività libero-professionale intramuraria. Poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 della costituzione - valgono anche per le province autonome);
- 26 maggio 2017, n. 126 (Formazione di medicina generale - in base alla normativa europea e statale s'inquadra prevalentemente nella materia della formazione professionale, dove restano ferme le competenze primarie delle province autonome; pur incidendo anche sulla tutela della salute, materia in cui le competenze derivanti dallo statuto speciale sono superate da quelle di origine costituzionale).

Art. 10

(I) Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

(II) I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati.

(III) I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *Su quest'articolo vedi la sentenza 6 febbraio 1991, n. 48 (Diritto di precedenza per i lavoratori residenti in provincia di Bolzano - in base allo statuto riguarda solo l'assunzione mediante le liste di collocamento, e non l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro).*

Art. 11

(I) La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

(II) L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

(III) La provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 2 febbraio 1990, n. 45 (Pareri previsti dall'art. 11 dello statuto, nella materia (d'interesse nazionale) del credito - non si estendono ad atti generali o normativi dello stato. Pareri negativi della provincia - non comportano, per il ministero, l'obbligo di adottare un provvedimento espresso: basta che la provincia sia messa nelle condizioni di esprimere il suo parere);
- 28 novembre 1990, n. 525 (Potere provinciale di nominare presidente e vicepresidente delle casse di risparmio - riguarda gli istituti che hanno sede e sportelli solo in regione - le disposizioni statutarie in materia devono essere interpretate in senso restrittivo, anche tenendo conto delle norme d'attuazione);
- 8 giugno 1994, n. 224 (Art. 11 dello statuto - competenze delle province su apertura e trasferimento di sportelli bancari - la nuova disciplina del credito, ispirata dai principi comunitari della libertà di stabilimento, ha fatto mancare il loro presupposto - residuano poteri consultivi riferiti a banche extracomunitarie. Leggi statali attuative di direttive comunitarie - conferma la possibilità che incidano su competenze fissate in norme di rango costituzionale);
- 20 dicembre 2007, n. 438 (Fondazioni bancarie - sono diventate persone giuridiche private, per cui valgono le competenze statali in materia di ordinamento civile - di conseguenza non si applicano le norme dello statuto speciale in materia di aziende di credito a carattere regionale).

Art. 12

(I) Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

(II) Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

(III) I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

(IV) Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);
- 1 aprile 1985, n. 94 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - la loro riserva allo stato, deducibile dall'art. 12 dello statuto, non consente di spostare la competenza a livello provinciale per motivi attinenti la tutela del paesaggio, pur tenendo conto del valore costituzionale di quest'ultima; che si può esprimere negli strumenti di coordinamento previsti dallo statuto);
- 22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande

derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);

- *27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa).*

Art. 13

1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1 bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o

amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 833 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall'art. 1, comma 77 della l. 27 dicembre 2019, n. 160, dall'art. 9-quater del d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 7 della l. 5 agosto 2022, n. 118.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 31 marzo 1961, n. 20 (Concessione di grandi derivazioni d'acqua a uso non idroelettrico e di piccole derivazioni - è di competenza regionale. Dato che i bacini idrici si estendono in altre regioni, però, è necessario un coordinamento con i poteri statali, che può esprimersi solo con norme d'attuazione dello statuto);
- 7 giugno 1962, n. 46 (Lo stato può imporre prezzi massimi per l'energia idroelettrica spettante alla regione Trentino-Sudtirolo, anche per uniformità tariffaria, in connessione alla politica energetica nazionale. Utilizzazione delle acque pubbliche - la competenza regionale non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia. Materie di competenza regionale - non si possono ampliare (ma, viceversa, si possono restringere) usando criteri finalistici);
- 7 marzo 1964, n. 13 (Nazionalizzazione dell'energia elettrica - prevale sulle competenze statutarie in materia di acque pubbliche e di derivazioni idroelettriche, perché esprime interessi nazionali e norme di riforma economico-sociale);
- 3 agosto 1976, n. 217 (Fissazione di tariffe dell'energia elettrica relativamente a categorie di utenti e a servizi pubblici, da parte della provincia, in base allo statuto - dev'essere rispettata dallo stato, quand'esso disciplina le tariffe sul territorio nazionale);
- 22 maggio 1987, n. 182 (Art. 13, quarto comma dello statuto speciale - se interpretato in connessione con l'art. 12 non attribuisce agli enti locali una posizione preferenziale analoga a quella dell'ENEL, nelle concessioni di grande derivazione idroelettrica nuove o da rinnovare; nelle ipotesi ordinarie (e in caso di proroga) si applica quest'ultimo articolo. Quindi la normativa generale dello stato vale anche in provincia);
- 11 febbraio 1988, n. 157 (Tariffe elettriche - in base all'art. 13 dello statuto le province non hanno un competenza generale in materia, ma possono disciplinare solo le tariffe per i beneficiari di energia fornita gratuitamente alla provincia, sulla base dei provvedimenti statali, che fissano il limite massimo del prezzo e variano la base di calcolo per la diminuzione provinciale);
- 27 dicembre 1991, n. 482 (Legge relativa al piano energetico nazionale - soddisfa un interesse nazionale preminente, che giustifica una disciplina statale unitaria. Attribuzione alle province autonome di poteri meramente consultivi, in procedimenti relativi agli idrocarburi (che attengono la materia delle miniere) - comporta una sottrazione di competenze insufficientemente compensata: al posto del parere dev'essere prevista un'intesa);
- 1 aprile 2014, n. 64 (Grandi derivazioni idroelettriche - competenze concorrenti delle province autonome, in base all'art. 117 della costituzione - ricostruzione - canoni di concessione - le norme statali di principio non vietano di differenziarli secondo criteri di progressività - è legittimo prevederne l'adeguamento periodico sulla base degli indici ISTAT - nei rapporti di durata non sono vietati prevedibili e non improvvisi mutamenti sfavorevoli ai beneficiari);
- 10 maggio 2022, n. 117 (La competenza legislativa delle province autonome in materia di grandi derivazioni idroelettriche, derivante dall'art. 13 dello statuto speciale, è di tipo primario - la legge provinciale, quindi, deve attenersi alle norme fondamentali di riforma dettate dallo stato, e in particolare al principio del procedimento unico);

- 27 luglio 2023, n. 173. (L'ambito territoriale è coesistente alla titolarità delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale, con particolare riguardo alle concessioni idroelettriche. Le intese già concluse con la regione Veneto sulla disciplina di queste concessioni non interferiscono con la previsione di futuri accordi sulle modalità di cessione gratuita di energia).

Art. 14

(I) È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

(II) È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

(III) L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 12 maggio 2011, n. 165 (Energia - la costituzione ci attribuisce competenze più ampie di quelle derivanti da statuto e norme d'attuazione. Le norme statali stabiliscono forme di coinvolgimento maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 14 dello statuto. Censura poteri sostitutivi del governo non conformi all'art. 120 della costituzione e al principio di leale collaborazione (connesso all'attrazione in sussidiarietà) per insufficiente coinvolgimento regionale).
- 11 giugno 2014, n. 169 (Interventi sugli scarichi delle grandi dighe e sui sedimenti accumulati nei loro serbatoi, per prevenire il dissesto idrogeologico - sono riconducibili alle competenze delle province autonome in materia di calamità e di acque pubbliche - lo statuto e le sue norme d'attuazione si fanno già carico delle esigenze di coordinamento con lo stato - illegittima attribuzione di ulteriori funzioni al ministero dell'ambiente).

Art. 15

(I) Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

(II) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

(III) La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mocheno e cimbri residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 17 giugno 1987, n. 227 (Ripartizione su base etnica dei benefici in materia di edilizia sociale - poiché deroga il principio di uguaglianza è applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge, fra cui non rientra quello in giudizio - conseguente inammissibilità del ricorso);
- 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art.

15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);

- 29 luglio 1992, n. 382 (Contributi statali straordinari per l'autotrasporto - presenza di interessi nazionali non frazionabili - normativa di programmazione economica, che consente di derogare i meccanismi di finanziamento dell'art. 15 dello statuto speciale - non sono in ballo livelli minimi di prestazioni da garantire uniformemente a livello nazionale: quindi le province autonome non partecipano alla ripartizione dei fondi in base all'art. 5 della l. 386/1989);
- 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali).

Capo IV

Disposizioni comuni alla regione ed alle province

Art. 16

(I) Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

(II) Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

(III) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

(IV) La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 9 luglio 1956, n. 16 (Amministrazione straordinaria e liquidazione coattiva degli enti creditizi - non è riconducibile alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento del credito (né alle parallele competenze amministrative), ma a quella statale del controllo e della vigilanza sul credito, anche per la presenza di interessi nazionali);
- 9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);
- 7 dicembre 1964, n. 101 (Competenze normative e amministrative in materia di caccia - sono transitate alla regione Trentino-Sudtirolo in base al d.p.r. n. 574 del 1951 - quindi non si applicano le disposizioni statali successive che affidano funzioni alle province; né si può usare a tal fine la disposizione dello statuto che tiene ferme le funzioni già attribuite alle province);
- 15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);
- 28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);
- 19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione);
- 20 luglio 2016, n. 190 (Controlli amministrativi sulle spese sanitarie relative alle prestazioni in regime di esenzione - spettano alle province autonome, e non ai carabinieri, dato che non sono collegati all'accertamento di illeciti penali);

- 27 settembre 2019, n. 215 (Potere di derogare il regime di tutela delle specie animali, in base alla normativa europea - spetta anche alle province autonome, in ragione delle competenze loro attribuite dallo statuto. La normativa statale sulla caccia, inoltre, demanda alle regioni il controllo della fauna, compresa quella protetta).

Art. 17

(I) Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

(II) La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

(III) Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 9 marzo 1957, n. 39 (Delega di funzioni amministrative dalla regione alle province, in base allo statuto - non può comprendere le funzioni delegate dallo stato alla regione - la titolarità delle funzioni resta alla regione, che mantiene poteri di vigilanza, controllo e sostituzione - deve avere un oggetto specifico e determinato);
- 31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);
- 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Delega di funzioni amministrative alle province, in base all'art. 47 dello statuto - non è obbligatoria. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).

Art. 19

(I) Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

(II) La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

(III) L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(IV) Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero

della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

(V) Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

(VI) Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

(VII) Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

(VIII) Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

(IX) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

(X) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

(XI) Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

(XII) I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

(XIII) I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

(XIV) Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

(XV) Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- sentenza 28 aprile 1976, n. 101 (*Previsione di scuole con insegnamento paritetico del tedesco e dell'italiano, nelle località ladine - può derogare al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni, ma è legittima, perché deriva direttamente dallo statuto speciale*);
- sentenza 23 dicembre 1994, n. 445 (*Sovrintendente delle scuole di lingua italiana in Sudtirolo - non è equiparabile agli altri direttori di dipartimento provinciali quanto a disciplina della nomina e della revoca - le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto rientrano fra le competenze statali, per le quali gli uffici provinciali dell'intendenza svolgono meri compiti di supporto burocratico*);
- ordinanza 19 dicembre 2006, n. 430 (*Previsione dell'insegnamento della seconda lingua a partire dalla seconda o dalla terza classe elementare, in base all'art. 19 dello statuto speciale - non vieta di anticiparne l'insegnamento; obbliga solo a garantirlo, a partire da quelle classi*).

Art. 20

(I) I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

(II) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

(III) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

(IV) Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 4 luglio 1956, n. 14 (Presidenti delle giunte provinciali - attribuzioni in materia di pubblica sicurezza - non comportano decentramento istituzionale delle relative funzioni alle province - quindi sono legittime le norme d'attuazione dello statuto che concentrano nel commissario del governo i poteri di vigilanza su queste attribuzioni);
- 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);
- 25 febbraio 1988, n. 211 (Trattamento dei malati di mente - lo stato può trasformarlo in problema essenzialmente socio-sanitario, assottigliando i poteri di pubblica sicurezza che in base all'art. 20 dello statuto spetterebbero ai presidenti delle giunte provinciali - le relative attribuzioni non possono essere ancorate al significato dei termini vigente quando è stata approvata la norma statutaria);
- 28 gennaio 1991, n. 32 (Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi);
- 1 luglio 2009, n. 196 (Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie);
- 26 febbraio 2010, n. 72 (Competenze provinciali in materia di polizia amministrativa - sono connesse alle altre materie attribuite alle province, mentre sono riservati allo stato gli aspetti che toccano la sicurezza e l'ordine pubblico, fra cui rientra la disciplina dei giochi d'azzardo).

Art. 21

(I) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 22

(I) Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 23

(I) La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 25 novembre 2008, n. 387 (Caccia - competenza primaria delle province autonome - spetta allo stato fissare standard minimi di tutela, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla tutela dell'ambiente. Zoo - rientrano nella materia statutaria dei parchi per la protezione di flora e fauna, soggetta agli stessi limiti, derogabili solo al rialzo. Sanzioni penali provinciali - è ammissibile l'uso di sanzioni statali per fattispecie coincidenti; non l'autonoma determinazione di fattispecie, o l'incorporazione di sanzioni statali nella legge provinciale).

Titolo II Organi della regione e delle province

Capo I Organi della regione

Art. 24

(I) Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 25

(I) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

(II) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25 dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso);*

- 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche);
- 16 giugno 2006, n. 232 (Interpretazione autentica di una legge regionale in materia elettorale - non spetta più al consiglio regionale, dato che la competenza in materia di elezioni è passata alle province).

Art. 26

(I) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

(I) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

(II) Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.

(III) Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 5 della l. cost. 12 aprile 1989, n. 3, così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 1 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 28

(I) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

(II) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

(III) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 29 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 30

(I) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

(II) Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

(III) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un

consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

(IV) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

(V) I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 31

(I) Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

(II) Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 3 giugno 2022, n. 136 (Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri - è riconducibile alla competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici regionali e alla potestà regolamentare del consiglio - vi può incidere la competenza statale relativa al coordinamento finanziario. Gli interventi restrittivi della regione fanno ragionevolmente prevalere sulla tutela dell'affidamento esigenze di equità e di contenimento della spesa, connesse alla crisi).

Art. 32

(I) Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

(II) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

(III) Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

(IV) Se il Presidente della Regione non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 33

(I) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

(II) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

(III) I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 34

(I) Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35

(I) Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 36

(I) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

(II) Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

(III) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

(IV) Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(V) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 37

(I) Il presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria

amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.

(II) I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 38

(I) Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 39

(I) Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il consiglio entro quindici giorni.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 40

(I) Il Presidente della Regione rappresenta la regione.

(II) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).

Art. 41

(I) Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 42

(I) Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 43

(l) Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 44

(l) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 28 luglio 1959, n. 50 (*Potere di adottare decreti-legge - non appartiene alle giunte delle regioni a statuto speciale, che in base ad alcuni statuti (non suscettibili di interpretazione analogica) possono adottare solo provvedimenti amministrativi urgenti di competenza consiliare*);
- 15 giugno 1960, n. 40 (*Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo*);
- 30 dicembre 1961, n. 73 (*Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità*).

Art. 45

(l) La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46

(l) Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II Organi della provincia

Art. 47

(l) Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

(II) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

(III) Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

(IV) Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(V) Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(VI) Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 48

(I) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

(II) La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(III) Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin,

Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

(IV) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

(V) La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 10 giugno 1994, n. 233 (*Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al temperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali*);
- 21 ottobre 1998, n. 356 (*Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche*).

Art. 48 bis

(I) I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

(II) I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 48 ter

(I) Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il presidente, un vice presidente e i segretari.

(II) Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente. Il presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(III) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 49

(I) Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 2 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 49 bis

(I) Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

(II) Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

(III) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

(IV) Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

(V) Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

(VI) Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

(VII) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 50

(I) La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due o di tre vice presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.

(II) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti

dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(III) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.

(IV) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 3 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 51

(I) Si applicano al presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 52

(I) Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

(II) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

(III) Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" della regione.

(IV) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 30 dicembre 1961, n. 72 (Decreto di occupazione d'urgenza di immobili - ricade nelle competenze statali, e non in quelle provinciali relative ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sicurezza. Requisizione di alloggi popolari - data la sua temporaneità non incide sull'assegnazione degli alloggi, che sarebbe di competenza provinciale);
- 29 maggio 1974, n. 151 (Partecipazione dei presidenti di regione o provincia autonoma al consiglio dei ministri - presuppone la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e differenziato. Nuove norme statali che eliminano le azioni al portatore - abrogano le preesistenti leggi regionali in contrasto con esse).
- 19 febbraio 1976, n. 34 (Riforma tributaria - decreti attuativi - partecipazione del presidente della provincia di Bolzano al consiglio dei ministri - non era necessaria, per mancanza di un interesse differenziato. Benefici fiscali ai sindacati rappresentati nel CNEL - non violano il principio di tutela delle minoranze linguistiche, perché le associazioni locali possono aderire a organizzazioni maggiori e perché lo stato professionale assorbe le diversità linguistiche);

- 16 marzo 1976, n. 45 (*Provvedimenti contingibili e urgenti del presidente della giunta provinciale - potere di sostituzione del commissario del governo, in caso di inadempienza, in base alle norme di attuazione dello statuto - è giustificato dalla qualità di ufficiale del governo attribuibile al presidente, nell'esercizio di queste funzioni*);
- 22 luglio 1976, n. 180 (*Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti*);
- 15 luglio 1985, n. 206 (*Competenza della provincia di Bolzano in materia radiotelevisiva - non ha carattere generale ed esclusivo. Convenzione sulla trasmissione di programmi radiotelevisivi nelle lingue tedesca e ladina - approvazione del consiglio dei ministri - postula l'intervento del presidente della provincia, in base all'art. 52 dello statuto*);
- 4 maggio 1990, n. 224 (*Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato*);
- 31 luglio 1990, n. 381 (*Autonomia speciale - deve riflettersi sulle finanze, in relazione alle maggiori competenze; ma non giustifica la pretesa di partecipare a tutti i fondi settoriali destinati ad altre regioni. Riduzione di finanziamenti settoriali a regioni speciali - se non altera gravemente la corrispondenza fra oneri e bisogni è legittima, anche tenendo conto dei maggiori benefici goduti in passato. In mancanza di un interesse proprio e peculiare della regione non è necessaria la partecipazione del suo presidente al consiglio dei ministri*);
- 28 gennaio 1991, n. 32 (*Disciplina dello sciopero - trascende le materie della pubblica sicurezza e dei relativi provvedimenti contingibili e urgenti - è articolata in modo da tener conto delle competenze provinciali in materia di servizi pubblici. Attribuzione di compiti a uffici provinciali, con oneri lievissimi, e configurazione di illeciti disciplinari - sono giustificate dalla necessità di previsioni uniformi*);
- 31 gennaio 1991, n. 37 (*Interessi nazionali non frazionabili - giustificano la compressione di ogni competenza regionale, anche con misure di dettaglio. Intervento del presidente della provincia in consiglio dei ministri - è necessario solo quando sono in questione interessi provinciali differenziati. Poteri sostitutivi statali - attribuibili solo ad autorità di governo, per inadempimento di attività prive di discrezionalità nell'an e soggette a termini perentori - in base al principio di leale collaborazione, però, richiedono garanzie procedurali*);
- 1 luglio 2009, n. 196 (*Ordine pubblico e sicurezza - conferma che le province autonome non hanno competenze proprie in materia: l'attribuzione di poteri ai loro presidenti, in base all'art. 20 dello statuto, è fatta nella veste di ufficiali del governo. Quindi lo stato può disciplinare i connessi poteri di ordinanza dei sindaci, che per esigenze di ordine pubblico possono comprimere temporaneamente le competenze provinciali in altre materie*);
- 30 giugno 2022, n. 164 (*Ordinanze contingibili e urgenti del presidente della provincia - in base allo statuto speciale possono riguardare solo un ambito territoriale limitato, e non crisi sanitarie d'ordine pandemico, che rientrano nelle competenze statali in materia di profilassi internazionale*).

Art. 53

(I) Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 54

(I) Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di

sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. Votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);
- 19 giugno 1958, n. 38 (Province autonome - non hanno legittimazione attiva nei giudizi per regolamento di competenza nei confronti dello stato - hanno legittimazione passiva nei conflitti di attribuzione sollevati dallo stato. Poteri di vigilanza e tutela sugli atti degli enti locali, spettanti alle giunte provinciali - comprendono poteri sostitutivi e, in particolare, la nomina di commissari straordinari);
- 5 maggio 1959, n. 23 (Potere governativo di annullare atti amministrativi illegittimi - non è superato dai poteri di vigilanza sui comuni da parte delle giunte provinciali, previsti dallo statuto);
- 31 maggio 1960, n. 36 (Nomina di un commissario straordinario per procedere, in luogo di un sindaco, ad alcune nomine nel corpo dei vigili del fuoco volontari - competenza della giunta regionale, dato che la regione, in base allo statuto speciale, conserva la titolarità delle funzioni delegate, compresi i poteri di vigilanza; che quindi non sono attribuiti alle province in seguito all'esercizio delle funzioni in parola da parte dei comuni);
- 30 dicembre 1961, n. 73 (Atti di controllo delle province autonome sugli enti locali - sono atti definitivi, in base ai principi stabiliti dalle leggi dello stato - quindi non ammettono ricorsi gerarchici impropri alla giunta regionale: questi dovrebbero essere espressamente previsti dalla legge, data la loro eccezionalità);
- 13 luglio 1963, n. 128 (Uso della lingua tedesca - competenza dello stato - la regione non può riprodurre materialmente, in una sua legge, le norme statali. Scioglimento dei consigli comunali - non rientra fra le competenze regionali, né fra quelle provinciali di vigilanza e tutela sui comuni. Indagini statistiche - la regione e le province non possono imporle, quando esse riguardano materie d'interesse statale);
- 15 maggio 1987, n. 167 (Interessi unitari relativi alla difesa - la normativa statale li coordina correttamente con le autonomie locali, prevedendo strumenti di concertazione - le leggi provinciali sui parchi non possono imporre divieti in materia, prescindendo da questi strumenti. La legge statale non può definire la competenza di organi provinciali senza tener conto delle generali attribuzioni alle giunte in base all'art. 54, n. 6 dello statuto speciale);
- 19 dicembre 1990, n. 545 (Servitù militari - rinnovata previsione che i rappresentanti delle province autonome in un comitato siano nominati dai presidenti delle giunte previa designazione dei consigli, anziché dalle giunte, com'è richiesto dallo statuto e come ha stabilito una precedente sentenza della corte - illegittimità della relativa disposizione statale);
- 17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);
- 6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).

Titolo III

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55

(I) I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia

di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

(II) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

(III) Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

(IV) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono viste dal commissario del Governo competente.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*
- *Anche in base alla giurisprudenza costituzionale si ritiene che il controllo preventivo del governo sulle leggi regionali e provinciali, previsto dall'articolo qui annotato, sia superato in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *7 aprile 1987, n. 107 (Interesse nazionale - può essere evocato in un giudizio di legittimità costituzionale (e non solo di merito). Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali - deve comprendere un componente designato dal ministro del tesoro, per non violare una norma fondamentale della riforma sanitaria e per garantire le informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica richiesto dall'art. 119 della costituzione);*
- *30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli);*
- *9 marzo 1989, n. 102 (Osservazioni governative in sede di rinvio di leggi provinciali - non sono vere e proprie censure: quindi non possono costituire motivo di ricorso costituzionale. Elenco delle materie di competenza legislativa provinciale, nello statuto - stabilisce il confine fra competenze statali e provinciali, e non una riserva assoluta di legge - quindi è legittimo il rinvio della legge alla contrattazione collettiva, in materia di pubblico impiego);*
- *26 luglio 2002, n. 408 (Controllo preventivo sulle leggi provinciali, in base all'art. 55 dello statuto - è superato in seguito alla soppressione dei controlli preventivi sulle leggi delle regioni ordinarie, da parte della l.cost. n. 3 del 2001: infatti la soppressione si risolve in un ampliamento dell'autonomia; quindi si ricade nei casi previsti dall'art. 10 di quest'ultima legge);*
- *20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).*

Art. 56

(I) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

(II) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

(III) Il ricorso non ha effetto sospensivo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 356 (Previsione di soglie nelle elezioni regionali - rende più difficile l'accesso alla rappresentanza per il gruppo linguistico ladino, confliggendo con il principio di tutela delle minoranze linguistiche).

Art. 57

(I) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

(II) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

(III) Copia del "Bollettino ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine *Erbhof*, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);
- 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).

Art. 58

(I) Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

(I) Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Art. 60

(I) Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Titolo IV Enti locali

Art. 61

(I) Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

(II) Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 4 luglio 1956, n. 12 (*Casse mutue di malattia - l'elemento della mutualità e lo scopo particolare, connesso a una categoria determinata di persone, le distinguono dagli altri enti pubblici locali - quindi non è illegittimo prevedere che i gruppi linguistici siano proporzionalmente rappresentati nei loro organi facendo riferimento ai lavoratori iscritti alle casse, e non alla popolazione*);
- 23 maggio 1985, n. 155 (*Disciplina di una professione da parte di una legge provinciale - è legittima in quanto non pone vincoli al suo esercizio, ma serve solo a selezionare i richiedenti di incentivi provinciali. Rappresentanza dei gruppi linguistici in una commissione - il rispetto dell'art. 61 dello statuto non è implicito, ma dev'essere reso operativo dalle norme che la istituiscono*);
- 28 luglio 1987, n. 289 (*Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto*);
- 19 giugno 1995, n. 261 (*Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi elettivi vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali*).

Art. 62

(I) Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(II) Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il presidente.

(III) Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di presidente.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 10 giugno 1994, n. 233 (*Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al temperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali*);

- 9 giugno 1995, n. 261 (Presenza dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali - per gli organi elettivi vale il criterio generale della rappresentanza proporzionale, in base all'art. 61 dello statuto - il criterio della presenza necessaria del gruppo ladino, derogatorio del primo, vale solo per gli organi non elettivi (oltre che per il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano): quindi non per i consigli comunali).

Art. 63

(I) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 42 (Esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali della provincia di Bolzano - si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio, previsto dall'art. 25, quarto comma dello statuto speciale - sono conseguentemente illegittime le norme di attuazione dello statuto e le leggi regionali che stabiliscono un criterio diverso).

Art. 64

(I) Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65

(I) L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 25 giugno 1980, n. 100 (Competenza regionale sul personale dei comuni - incontra gli stessi limiti della competenza sull'ordinamento dei comuni - un decreto statale privo della forza di legge non ha titolo, da sé solo, per incidere su atti legislativi regionali in materia);
- 31 marzo 2006, n. 132 (Competenza in materia di personale dei comuni (compresi i segretari), derivante dallo statuto speciale - la regione non può attribuirlo alle province autonome: infatti lo statuto non prevede che le potestà legislative siano delegabili ad altri enti);
- 11 maggio 2021, n. 95 (Competenza della regione Trentino-Sudtirolo in materia di personale, e in particolare di segretari, dei comuni - il limite statutario del rispetto dei principi dell'ordinamento include i principi desumibili dall'art. 97 della costituzione, e in particolare quello del pubblico concorso - la potestà legislativa ordinamentale della regione dovrebbe assicurare un assetto tendenzialmente unitario della materia nelle due province).

Titolo V

Demanio e patrimonio della regione e delle province

Art. 66

(I) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67

(I) Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

(II) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.

(III) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

(IV) I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

Art. 68

(I) Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 20 marzo 1978, n. 22 (Beni statali da trasferire alle province - in base al nuovo testo dello statuto speciale, e a differenza del suo testo originario, si tratta solo di quelli connessi alle competenze attribuite alle province dagli articoli 8 e 9 dello statuto);
- 13 novembre 1985, n. 287 (Alloggi di servizio funzionalmente collegati a servizi pubblici statali - rientrano fra le competenze dello stato in base all'art. 68 dello statuto, e non della provincia in base alle attribuzioni statutarie in materia di edilizia sovvenzionata).

Titolo VI

Finanza della regione e delle province

Art. 69

1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
- d) *omissis* (abrogata)

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 70

1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l. 30 novembre 1989, n. 386. Vedi anche il comma 108 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 71

(l) Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 72

1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della legge in questione detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto).

Art. 73

1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. 386 (l'art. 12 della stessa legge detta alcune disposizioni transitorie relative alle modificazioni), modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- sentenza 6 febbraio 1969, n. 7 (Imposta sul plusvalore delle aree - non è un tributo proprio della regione, e quindi non rientra nelle sue competenze, perché è già prevista da una legge statale e perché non si confonde con i contributi di miglioria per opere pubbliche, di competenza regionale);
- sentenza 14 luglio 1986, n. 191 (Competenza regionale in materia tributaria - non si estende ai tributi connessi agli atti in materia di pubblica sicurezza, su cui l'art. 20 dello statuto attribuisce poteri al presidente della giunta provinciale come organo dello stato, e non della provincia. La disciplina dei relativi ricorsi amministrativi è di competenza statale);
- sentenza 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);
- ordinanza 24 marzo 1988, n. 360 (Tassa regionale sulle concessioni non governative, anche relativamente ad atti comunali - può discostarsi dalle norme statali, data la competenza regionale in materia tributaria; salva l'armonia con il principio di non estraniare i comuni dal gettito dei tributi in questione);

- sentenza 15 dicembre 2010, n. 357 (IRAP - istituzione di un analogo tributo provinciale - non consentirebbe di derogare le norme statali, perché la legge provinciale rinvia a quella statale, senza disciplinare il tributo: quindi senza renderlo proprio della provincia - il nuovo art. 73 dello statuto, però, abilita a modificare ogni aliquota e a prevedere agevolazioni, dato che la legge statale consente una qualche manovra sulle aliquote. Servizio idrico integrato - rientra fra le competenze attribuite dallo statuto alla provincia, non superate dalle competenze statali in materia di ambiente e di concorrenza, previste dal nuovo testo costituzionale);
- sentenza 25 novembre 2011, n. 323 (Tributi erariali devoluti alle province - facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o manovre sulle aliquote, anche con modifiche diverse da quelle indicate nelle leggi statali, purché queste ultime consentano un qualsiasi intervento sui tributi, e sempre che non ne derivi un aumento della pressione fiscale. Art. 73, comma 1 bis dello statuto - può fungere da parametro nel giudizio costituzionale, sebbene introdotto con legge ordinaria);
- sentenza 12 gennaio 2012, n. 2 (Esenzioni dall'addizionale regionale all'IRPEF previste da una legge provinciale sudtirolese - sono consentite dall'art. 73 dello statuto, che rende possibile modificare un tributo devoluto per intero alle province anche in maniera diversa da quella indicata nella legge statale, sempre che questa consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni, detrazioni o deduzioni, e purché la pressione tributaria non aumenti);
- sentenza 22 maggio 2017, n. 118 (Tassa automobilistica - in base allo statuto speciale è un tributo proprio della provincia di Trento, e non un tributo derivato - la previsione di esenzioni è in armonia coi principi del sistema tributario);
- sentenza 27 maggio 2021, n. 107 (Clausole di salvaguardia delle autonomie speciali - non operano quando sono contraddette da singole disposizioni, nella loro interpretazione testuale e sistematica. Tasse automobilistiche - in base allo statuto sono tributi propri provinciali - lo stato, quindi, non può disporre riserve all'erario o vincoli di destinazione che riguardino le province autonome).

Art. 74

1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 2 marzo 1987, n. 62 (Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto);
- 29 dicembre 2004, n. 425 (Vincoli all'indebitamento previsti dall'art. 119, sesto comma della costituzione - valgono anche per le regioni a statuto speciale, senza bisogno di ricorrere a norme d'attuazione statutaria; infatti attuano il principio unitario ed esprimono poteri di coordinamento finanziario e norme di riforma economico-sociale. Nozioni di indebitamento e di investimento - esprimono vincoli generali e uniformi: quindi spetta allo stato definirle).

Art. 75

1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

- a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
- b) *omissis* (abrogata)
- c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
- d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
- f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

1 bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento.

2. *omissis* (abrogato)

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'articolo), dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (vedi anche il comma 411 di quest'articolo), dall'art. 1, comma 549 della l. 30 dicembre 2021, n. 234 (vedi anche il comma 550 di quest'articolo) e dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.*
- *Vedi anche l'art. 1, comma 548 della l. 27 dicembre 2019, n. 160.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);*
- *6 luglio 2007, n. 256 (Contributi obbligatori dovuti all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - sono entrate tributarie statali, riconducibili alla competenza esclusiva dello stato e (dato che spettano a un ente pubblico) non rientranti fra quelle riservate in parte alla provincia in base all'art. 75 dello statuto);*
- *6 giugno 2012, n. 142 (Ricorsi costituzionali - ratifica consiliare della delibera adottata in via d'urgenza dalla giunta - deve precedere il deposito del ricorso o, comunque, il termine per la costituzione in giudizio. Addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto).*

Art. 75 bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

3 bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 110 e 111 di quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 76 - Art. 77 omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati e confluiti nell'art. 75, come sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 78 omissis

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 4 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e abrogato, ora, dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 114 di quest'ultimo articolo).

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- *sentenza 22 luglio 1976, n. 180 (Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti);*
- *sentenza 5 novembre 1984, n. 245 (Vincolo a usare tributi locali per far fronte a spese d'interesse nazionale, in nome del coordinamento finanziario - non è ammissibile. Competenza della regione Trentino-Sudtirolo sull'ordinamento delle unità sanitarie locali - non include il contenuto del loro agire, che compete alle province. Spese finanziate tramite il fondo sanitario nazionale - vanno contabilizzate separatamente dalle spese disposte da regione o province. Art. 78 dello statuto - non si applica alla spesa sanitaria, anche per evitare che meccanismi differenziati di riparto pregiudichino l'uniformità delle prestazioni, a livello nazionale. Assistenza sanitaria - non è assimilabile alle altre materie di competenza regionale - in essa interagiscono vari livelli di governo. Spesa sanitaria - grava essenzialmente sullo stato, in modo da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute);*
- *sentenza 21 dicembre 1985, n. 356 (Art. 78 dello statuto - i relativi parametri non si applicano ai singoli stanziamenti statali, ma all'intero flusso di spesa nell'arco di un anno. Vincoli statali sull'impiego di fondi, in materie di competenza provinciale - li giustifica la loro connessione con obblighi internazionali (art. 11 della costituzione), dato che è in questione l'adempimento di direttive comunitarie. La disciplina statale, inoltre, è connessa a interessi nazionali);*
- *sentenza 21 dicembre 1985, n. 357 (Art. 78 dello statuto - non si applica alle singole leggi di stanziamento, ma solo in rapporto a un arco di tempo e al relativo flusso di spesa. Disposizioni statali di dettaglio in materie provinciali - la funzione d'indirizzo e coordinamento o il coordinamento finanziario (art. 119 della costituzione) non le giustificano: serve un titolo ulteriore, qual è il richiamo agli obblighi internazionali, in relazione ad adempimenti comunitari);*
- *sentenza 15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*
- *sentenza 3 dicembre 1987, n. 433 (Competenza in materia di agricoltura - comprende gli interventi sulla struttura degli operatori economici, non aggregabili, per strumentalità, alla disciplina statale del mercato. Presenza di spazi vuoti nei regolamenti comunitari - consente comunque allo stato d'intervenire, per dettare indirizzi connessi a interessi nazionali. Principi posti dall'art. 78 dello statuto - non si applicano ai finanziamenti settoriali straordinari);*
- *ordinanza 11 febbraio 1988, n. 165 (Obbligo per le province di tenere fondi presso la tesoreria dello stato - riguarda la materia del credito, in cui l'interesse sovraregionale limita le potestà organizzative e contabili delle province. Previsioni di spesa da parte dello stato in materie di competenza provinciale - solo se si argomenta sull'uso del gettito di tributi ricordati nell'art. 78 dello statuto si può eccepirne la violazione);*
- *sentenza 10 giugno 1988, n. 633 (Normativa statale sulle miniere - è espressiva di interessi nazionali che giustificano un intervento anche di dettaglio in materie di competenza esclusiva provinciale, sorretto da esigenze unitarie infrazionabili e temperato dall'acquisizione di pareri - nella materia non si applicano i meccanismi finanziari dell'art. 15 dello statuto. Accordi previsti dall'art. 78 dello statuto - non si riferiscono a singoli stanziamenti, ma alla quota annuale dei tributi);*
- *sentenza 30 giugno 1988, n. 745 (Catasto vincolo statale e disposizioni connesse - è giustificato dagli scopi tecnici del rilevamento e insuscettibile di frazionamenti, in quanto basato su criteri razionali uniformi. Valore della salute, costituzionalmente garantito - giustifica meccanismi di salvaguardia a fronte di inerzie. Fondi statali vincolati - non violano l'art. 78 dello statuto, che riguarda solo la determinazione della quota di gettito erariale riservata alle province);*
- *sentenza 29 dicembre 1988, n. 1145 (Imprecisioni e genericità in disposizioni statali indirizzate al complesso delle regioni, che prevedono, fra l'altro, atti d'indirizzo e coordinamento e interventi finanziari - bisogna interpretarle in*

maniera conforme alla ripartizione statutaria delle competenze. Intese previste dall'art. 78 dello statuto - non operano con riguardo ai finanziamenti settoriali straordinari e alle singole leggi di stanziamento);

- *sentenza 10 novembre 1992, n. 427 (Piccole imprese - agevolazioni statali in termini di crediti d'imposta - non violano le disposizioni finanziarie dello statuto, dato che queste non garantiscono un preciso flusso finanziario - natura di normativa generale sulla programmazione economica (che attiva la deroga ai meccanismi ordinari di finanziamento, prevista dall'art. 15 dello statuto), connessa a interessi nazionali infrazionabili, con esigenze di coordinamento a livello tecnico (e non politico) - legami coi settori dell'industria (diverso dall'incremento della produzione industriale di cui parla lo statuto), artigianato, commercio e servizi. Ruolo meramente istruttorio delle regioni - è illegittima solo la previsione di poteri sostitutivi in carenza di garanzie procedurali);*
- *sentenza 23 febbraio 1994, n. 52 (Riserva allo stato di maggiori entrate tributarie, con riguardo a quote di gettito attribuite alle province dagli articoli 75 e 78 dello statuto, per la copertura del debito pubblico e per politiche economiche funzionali al riequilibrio del bilancio - è conforme alle ipotesi di riserva allo stato previste dalle norme d'attuazione dello statuto - dev'essere quantificata d'intesa con il presidente della provincia, in base alle norme d'attuazione);*
- *sentenza 27 luglio 1994, n. 355 (Art. 78 dello statuto - quota variabile - comporta margini di apprezzamento politico - se c'è disaccordo si applicano i meccanismi delle norme d'attuazione. Contenimento della spesa sanitaria - la solidarietà nazionale rende ragionevoli le quote maggiori a carico delle autonomie speciali, data la loro posizione di favore. Principi di riforma economica e sociale - non possono essere fatti coincidere con la totalità delle disposizioni statali).*

Art. 79

1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di

finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4 bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4 ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 688,71 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4 quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4 quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4 sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province é versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo é autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4 septies. É fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4 octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

4 novies. In attuazione delle regole della nuova governance economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo é finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non é possibile disporre impegni. Il fondo é destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, é vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo é istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di

mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 117-125 di quest'articolo), modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 549 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191 e dall'art. 1, comma 717 della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (vedi anche il comma 899 del medesimo articolo).*
- *Vedi anche l'art. 1, commi 502, 503 e 504 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *15 luglio 1986, n. 195 (Turismo - la presenza di interessi ultraregionali giustifica l'esercizio di funzioni d'indirizzo e coordinamento anche verso le regioni a statuto speciale, legittimando le norme statali su aspetti come la classificazione alberghiera. Interventi finanziari aggiuntivi dello stato - non si applica l'art. 78 dello statuto, che non si riferisce a singole leggi di stanziamento; né l'art. 79, che non postula l'assegnazione di ogni contributo speciale alle province);*
- *5 aprile 2013, n. 60 (Art. 79 dello statuto speciale - non ne deriva che il controllo sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di enti locali e aziende sanitarie spetta solo alle province autonome - il controllo della corte dei conti sulla legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria si pone su un piano distinto e incide anche sulle autonomie speciali, cui si applicano i principi di coordinamento della finanza pubblica);*
- *19 luglio 2013, n. 221 (Riduzione di singole voci di spesa, in base a norme statali - conferma che non impone alle regioni tagli puntuali, ma le obbliga a individuare misure analogamente incidenti sui saldi di bilancio - si tratta di principi generali sul coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le regioni a statuto speciale e su cui non incide l'art. 79 dello statuto, che disciplina in maniera specifica solo il patto di stabilità interno);*
- *13 novembre 2013, n. 263 (Incarichi elettivi nelle comunità di valle - lo stato non può escludere che siano remunerati - il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non può tradursi in misure di dettaglio non concordate con le province autonome: spetta al legislatore provinciale individuare mezzi e ambiti di realizzazione degli obiettivi);*
- *10 marzo 2014, n. 40 (Corte dei conti - controllo sui bilanci degli enti locali - è strumentale alla verifica di conformità a vincoli europei e nazionali, connotata da neutralità, imparzialità, uniformità e legata a interessi che trascendono l'ambito provinciale - lo statuto non attribuisce queste funzioni alla provincia di Bolzano - le sue competenze in materia di finanza locale non le consentono di trasferire queste funzioni a un suo organo di valutazione);*
2 aprile 2014, n. 72 (Principi di coordinamento della finanza pubblica - vincolano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome - conferma che su questo non incide l'art. 79 dello statuto speciale, che riguarda solo il patto di stabilità - le disposizioni statali non vincolano direttamente gli enti e organismi che fanno capo all'ordinamento provinciale, ma valgono come disposizioni di principio);
16 aprile 2014, n. 99 (La ripartizione costituzionale delle competenze è inderogabile, anche in casi eccezionali. Incarichi ai titolari di cariche elettive - gratuità - principio fondamentale di coordinamento finanziario, vincolante anche per le province autonome - non è necessario recepirlo nelle norme d'attuazione - l'art. 79 dello statuto regola la partecipazione delle province agli obiettivi di finanza pubblica; non incide sui limiti cui sono soggette le leggi provinciali);
- *15 maggio 2014, n. 127 (Organi di amministrazione e controllo degli enti sottoposti a vigilanza delle regioni - limiti al numero dei componenti - è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a ridurre il costo degli apparati: quindi prevale su ogni tipo di potestà legislativa regionale - l'art. 79 dello statuto disciplina solo il patto di stabilità: le altre disposizioni di coordinamento finanziario valgono anche per le province autonome);*
- *13 aprile 2017, n. 80 (Contabilità degli enti locali - anche le province autonome, nel disciplinare la materia, devono attenersi strettamente alle disposizioni statali che dettano standard relativi all'armonizzazione dei bilanci, a fini di consolidamento della finanza pubblica - spetterebbe alle province disciplinare la divulgazione dei dati di bilancio, per rendere trasparente il relativo processo decisionale);*
- *4 luglio 2017, n. 154 (Nuovo contributo delle province autonome al risanamento della finanza pubblica, che violerebbe il principio consensualistico e quello dell'affidamento - il ricorso delle province è inammissibile, perché riguarda disposizioni meramente ricognitive di precedenti disposizioni non impugnate - il loro diverso trattamento non smentisce il principio della parità di posizione delle autonomie differenziate);*
- *14 luglio 2017, n. 191 (Disposizioni di dettaglio sul conferimento di incarichi dirigenziali - non sono espressione della competenza statale a fissare principi sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Disposizioni sul trattamento accessorio del personale, sulla razionalizzazione e trasparenza degli acquisti - presenza di una*

clausola di salvaguardia - non si applicano immediatamente alle province autonome, che però devono adeguarsi ai loro principi, in base all'art. 79 dello statuto. Criteri per la determinazione degli oneri contrattuali - devono essere recepiti mediante le procedure consensuali previste dallo statuto. Compensi di amministratori, dipendenti e consulenti di società - riguardano aspetti privatistici, di competenza statale);

- *25 ottobre 2017, n. 228 (Controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali - illegittimità di disposizioni provinciali sudtirolesi che li allentano, discostandosi dal mero recepimento della normativa statale prescritto dallo statuto. Sindacato di legittimità sui conti degli enti locali - è estraneo alla conformazione dei rapporti finanziari fra stato e autonomie speciali, oggetto dello statuto - spetta alla corte dei conti, senza che possa esservi coinvolta la provincia);*
- *10 novembre 2017, n. 237 (Concorso delle regioni alla sostenibilità del debito pubblico - le sue modalità possono essere stabilite con legge ordinaria, perché la riserva di legge rinforzata in materia va considerata come relativa; dato che si tratta di questioni legislative, inoltre, non si applica il principio di leale collaborazione. Nella disciplina del debito, però, prevale quanto stabilito dall'art. 79 dello statuto speciale, dato il suo rango costituzionale);*
- *29 novembre 2017, n. 247 (Avanzo di amministrazione e fondo pluriennale vincolato - anche in conformità a quanto stabilisce l'art. 79 dello statuto speciale, le disposizioni statali in materia devono essere interpretate nel senso che essi rimangono nella disponibilità delle province autonome, senza che sia imposto il loro impiego come contributo ai vincoli di finanza pubblica (che comporterebbe la scoperta sopravvenuta di iniziative già approvate);*
- *23 maggio 2018, n. 103 (Contributo al risanamento finanziario da parte delle autonomie speciali - nel caso in questione non incide sul fabbisogno sanitario, né sul principio dell'intesa fra stato e autonomie - in carenza di accordi conformi al principio di leale collaborazione lo stato potrebbe ripartire provvisoriamente il contributo fra le autonomie speciali - la posizione delle province autonome è salvaguardata dal divieto di ulteriori contributi al risanamento finanziario fuori dai meccanismi previsti dall'art. 79 dello statuto. E' illegittimo un ulteriore contributo richiesto alle regioni ordinarie perché la sua proroga contrasta col principio di transitorietà delle misure che impongono limiti alla spesa corrente);*
- *13 giugno 2018, n. 124 (Disciplina delle sanzioni agli enti locali per il mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - rientra fra le competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in conformità all'art. 79 dello statuto speciale);*
- *9 aprile 2019, n. 77 (Misure premiali o sanzionatorie connesse al rispetto dei saldi di bilancio - sono inquadrabili fra i principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per gli enti locali delle province autonome - i relativi flussi finanziari, però, non sono soggetti alla regia dello stato, ma delle province, che rispondono allo stato per il mancato raggiungimento degli obiettivi);*
- *19 marzo 2021, n. 42 (Accesso all'università - posti riservati ai residenti in provincia - illegittimità per carenza di ragionevole correlazione con funzioni e finalità del servizio. Termini per l'utilizzo di graduatorie concorsuali - attengono le competenze regionali relative a organizzazione e personale, e non quelle civilistiche - non sono soggetti a vincoli derivanti da funzioni statali di coordinamento finanziario, espressi nelle forme previste dallo statuto).*

Art. 80

1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e così sostituito dall'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *La sentenza della corte costituzionale 3 dicembre 2015, n. 251 (Attribuzione alle province autonome di competenze legislative in materia di tributi locali e finanza locale - secondo la regione Veneto lederebbe, in particolare, i principi*

di unità e indivisibilità della repubblica, nonché quello di uguaglianza, risolvendosi in discriminazione degli albergatori delle zone confinanti - inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e mancata individuazione delle competenze violate) ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità che riguardava l'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, sostitutivo dell'articolo qui annotato.

- *Vedi anche la sentenza della corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 533 (Controllo preventivo del governo sulle leggi provinciali - è venuto meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Approvazione di norme identiche a quelle impugnate, per sottrarle al giudizio di costituzionalità - uso distorto della potestà legislativa - trasferimento della questione sulle nuove norme. Inesistenza di un principio per cui l'insegnamento presso scuole private dovrebbe ricevere un punteggio diverso da quello presso scuole statali. Stretta attinenza fra titoli di studio per l'accesso agli esami di abilitazione e discipline insegnate - è un principio dell'ordinamento. Sovracanoni sulle derivazioni a scopo idroelettrico - non riguardano la materia delle utilizzazioni d'acqua, ma quella della finanza locale - non possono essere sottratti ai consorzi di comuni del bacino imbrifero montano senza ledere l'autonomia finanziaria comunale).*

Art. 81

(I) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

(II) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

NOTE AL TESTO

Articolo già sostituito dall'art. 11 della l. 30 novembre 1989, n. 386 e così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 83

(I) La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 84

(I) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

(II) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

(III) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre

giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

(IV) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

(V) Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

(VI) Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

(VII) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

(VIII) Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

(IX) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

(X) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 5 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.*
- *Si ritiene che la possibilità di rinvio da parte del governo, prevista dal nono comma, sia superata in seguito alla sostituzione dell'art. 127 della Costituzione da parte dell'art. 8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- *17 aprile 1957, n. 57 (Giunte delle province autonome - adozione di provvedimenti di competenza consiliare, in via d'urgenza - comprende i ricorsi costituzionali. Necessità di un voto favorevole sui singoli articoli e sull'intero testo di una legge - vale in consiglio regionale, come principio fondamentale delle assemblee legislative. votazione separata per gruppi linguistici - non può estendersi dai bilanci alle altre leggi che contengono disposizioni finanziarie);*
- *9 marzo 1959, n. 7 (Approvazione del bilancio della regione Trentino-Sudtirolo - voto favorevole dei consiglieri di ogni provincia - misura eccezionale, non estensibile ad altre leggi (non solamente formali, com'è il bilancio), anche quand'esse prevedono spese o entrate);*

- 30 dicembre 1987, n. 611 (Pubblicazione di un atto normativo nel giornale ufficiale - è determinante, rispetto a ogni altra forma di conoscenza legale. Deliberazione del bilancio regionale da parte dell'organo di riesame previsto dall'art. 84 dello statuto - è un atto normativo primario - ha lo stesso regime della legge di bilancio, anche dal punto di vista dei controlli).

Art. 85

(I) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.

(II) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 86

(I) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

(II) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII

Rapporti fra Stato, regione e province

Art. 87

(I) Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

- 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
- 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

(II) Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*
- *La figura del commissario del governo dev'essere riletta alla luce dell'abrogazione dell'art. 124 della Costituzione da parte dell'art. 9 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 30 dicembre 1961, n. 74 (Esercizio di funzioni amministrative regionali - presuppone l'emanazione di norme d'attuazione dello statuto. Funzioni attribuite ai prefetti da norme statali, anche dopo l'entrata in vigore dello statuto - spettano al commissario del governo);
- 18 febbraio 1988, n. 177 (Norme statali sulle farmacie rurali - dato il loro carattere provvedimentale non sono principi, né hanno funzione d'indirizzo e coordinamento; ma il loro dettaglio è legittimato dalla presenza di un interesse nazionale infrazionabile. Poteri sostitutivi del commissario del governo - sono illegittimi, perché non

attribuiti all'organo costituzionale governo; ancor più alla luce dei ristretti poteri di vigilanza previsti dall'art. 87 dello statuto speciale);

- *28 aprile 1989, n. 242 (Funzione d'indirizzo e coordinamento - è il risvolto positivo, a livello amministrativo, del limite dell'interesse nazionale: quindi può incidere sulle competenze primarie degli statuti speciali - è attenuata dall'interesse a tutelare le minoranze - non include il coordinamento tecnico statistico. Potere (formale) di trasmettere direttive governative - legittima attribuzione al commissario del governo. Accordo Degasperi-Gruber - non attribuisce basi costituzionali diverse all'autonomia sudtirolese, ma è una sua chiave interpretativa);*
- *17 ottobre 1991, n. 386 (Unità sanitarie locali - istituzione di nuovi organi, anche transitori: è un principio di riforma economico-sociale - controllo sugli atti: non è assimilabile al controllo sugli organi previsto dall'art. 54, n. 5 dello statuto - poteri sostitutivi: sono attribuibili al ministro, in relazione a interessi di rilievo costituzionale; ma non al commissario del governo, che non è riconducibile agli organi di governo previsti dall'art. 92 della costituzione);*
- *19 maggio 1994, n. 191 (Commissario del governo - potere di chiedere che certe deliberazioni degli enti locali siano sottoposte al controllo di legittimità, per finalità di ordine pubblico e sicurezza - sono in gioco interessi la cui protezione spetta esclusivamente allo stato, legittimando un'interferenza sulle attività di vigilanza e tutela, che restano di competenza provinciale);*
- *19 luglio 2004, n. 236 (Parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative - vale ancora, per le competenze fondate nello statuto speciale. Controllo sostitutivo previsto dall'art. 120 della costituzione - non si applica alle competenze disciplinate dagli statuti speciali: per esse opera il potere sostitutivo previsto dagli statuti. Funzioni del commissario del governo - non sono disciplinabili a livello regolamentare, anziché attraverso norme di attuazione);*
- *29 dicembre 2004, n. 428 (Circolazione stradale - non rientra fra le competenze residuali delle regioni - è riportabile alle competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento civile. Competenza provinciale sulla viabilità - riguarda la localizzazione, costruzione e manutenzione di strade: non la circolazione. Poteri prefettizi - le norme statali non toccano i commissari del governo, garantiti da una norma speciale di rango statutario);*
- *26 luglio 2005, n. 321 (Coordinamento di attività statali in provincia - in base allo statuto spetta al commissario del governo; oppure, in caso di calamità, al commissario governativo; non agli organi provinciali della protezione civile. Presidente della provincia - poteri di ordinanza in caso di calamità: riguardano le materie di competenza provinciale (quindi non l'ordine pubblico) - poteri di requisizione: non si estendono ai beni statali).*

Art. 88

(I) Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

(II) A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(III) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89

(I) Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

(II) Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

(III) I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

(IV) L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le

nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

(V) Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

(VI) I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

(VII) Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 28 luglio 1987, n. 289 (*Inclusione della tutela delle minoranze linguistiche fra gli interessi nazionali, in base all'art. 4 dello statuto - la fa diventare principio fondamentale dell'ordinamento, e quindi indirizzo generale che abilita a non interpretare più le disposizioni statutarie in materia come deroga (inestensibile) dei principi. Proporzionale etnica - si può applicare anche al Mediocredito, che rientra fra gli enti pubblici locali indicati dall'art. 61 dello statuto*);
- 7 luglio 1988, n. 768 (*Proporzionale etnica - attua il principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche: quindi s'impone anche al nuovo ente "Ferrovie dello stato", sebbene esso agisca a titolo imprenditoriale*);
- 4 maggio 1990, n. 224 (*Leggi delega - sono impugnabili autonomamente, senza dover attendere i decreti delegati. Proporzionale etnica - si applica anche se non esplicitamente richiamata: quindi bisogna interpretare le norme statali come non derogatorie delle norme d'attuazione dello statuto (quanto a riduzione dei compartimenti doganali) o inapplicabili alla provincia di Bolzano (quanto al trasferimento di dipendenti). Partecipazione del suo presidente al consigli dei ministri - non è necessaria, per carenza di un interesse differenziato*);
- 10 gennaio 1991, n. 3 (*Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali*).

Titolo IX Organi giurisdizionali

Art. 90

(I) Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91

(I) I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

(II) La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

(III) Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

(IV) Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92

(I) Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

(II) Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 93

(I) Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 7 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.

Art. 94

(I) Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

(II) L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.

(III) Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.

(IV) Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale).

Art. 95

(I) La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96

(I) Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Titolo X

Controllo della Corte costituzionale

Art. 97

(I) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

(II) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

(III) La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 15 giugno 1960, n. 40 (Leggi regionali - le province possono impugnarle anche per motivi diversi dalla lesione delle loro competenze. Procedura consiliare - è sindacabile la sua conformità ai principi costituzionali. Materie disciplinabili con regolamento di esecuzione - non vi rientra (ed è riservata alla legge) la composizione di un comitato consultivo).

Art. 98

(I) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(II) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

(III) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.

(IV) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul primo comma vedi la sentenza della corte costituzionale 16 aprile 1975, n. 86 (Principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina - non incide sulle materie della previdenza e assistenza sociale e delle libertà sindacali, perché i relativi interessi non sono influenzati dalle differenze linguistiche).

Titolo XI Usò della lingua tedesca e del ladino

Art. 99

(I) Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 22 novembre 2018, n. 210 (Denominazione solo ladina del comune di Sen Jan, in val di Fassa - la tutela delle minoranze linguistiche non fa venir meno la primazia della lingua italiana - il toponimo non è intraducibile, e la sua versione italiana era già attestata: quindi l'assenza di quest'ultima è incostituzionale).

Art. 100

(I) I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

(II) Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

(III) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

(IV) Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperì-Gruber - vincola la regione, che però non può pretendere l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);
- 11 marzo 1961, n. 1 (Uso della lingua tedesca - competenza statale - la previsione di personale bilingue da parte dell'art. 79 dello statuto non è espressione di un principio generale: si tratta di una norma speciale);
- 18 ottobre 1983, n. 312 (Uso delle lingue italiana e tedesca - a differenza di quanto avveniva nel previgente sistema statutario, la provincia di Bolzano ha competenza legislativa e amministrativa in materia, in applicazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche; e senza necessità di norme d'attuazione, dato che il principio è applicato a un settore di competenza provinciale, come l'assistenza farmaceutica);
- 25 maggio 1987, n. 188 (Mancata traduzione del termine *Erbhof*, nel testo italiano di una legge - viola l'art. 57 dello statuto. Rilascio in unica lingua dei connessi attestati - viola l'art. 100 dello statuto, perché l'atto è destinato a una generalità di persone e a un uso pubblico. Norme di attuazione dello statuto anteriori al 1971 - sono ancora in vigore, se non contrastano con il nuovo statuto e finché non sono emanate nuove norme di attuazione);
- 27 aprile 1988, n. 481 (Circolare sull'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca nel solo dispositivo di deliberazioni pubblicate negli albi - è stata sostituita da una circolare rispettosa dello statuto - cessazione della materia del contendere);
- 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali).

Art. 101

(I) Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102

(I) Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

(II) Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

(III) Al Comun general de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.

NOTE AL TESTO

- *Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 8 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1.*
- *Vedi anche, con riguardo al terzo comma, l'art. 9 bis del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, come convertito, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 233 (Minoranze linguistiche - per tutelarle si può prevedere un trattamento differenziato; ma entro certi limiti, connessi anche alla loro numerosità e soprattutto al temperamento con altri valori - rappresentanza dei ladini nel consiglio provinciale trentino - dato che deroga valori costituzionali come l'uguaglianza del voto non può essere garantita con disposizioni di natura non costituzionale, come quelle regionali).

Titolo XII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 103

(I) Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

(II) L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

(III) I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

(IV) Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 104

(I) Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

(II) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 22 luglio 1976, n. 180 (*Intervento dei presidenti delle province in consiglio dei ministri - prima dell'emanazione delle relative norme d'attuazione non era prescritto per gli atti legislativi. Quote variabili d'imposta - in base allo statuto devono essere determinate in base a un accordo, e non a un semplice parere. Modificazioni della parte finanziaria dello statuto - la relativa, concorde richiesta dev'essere deliberata formalmente dagli organi competenti*);
- 2 marzo 1987, n. 62 (*Entrate proprie, disciplinate dagli articoli 72, 73 e 74 dello statuto speciale - non si identificano con i tributi propri dell'art. 119 della costituzione - non sono assoggettabili alla disciplina contenuta nell'art. 35 della l. n. 41 del 1986, dato che non provengono dal bilancio dello stato - per intervenire in tal senso le disposizioni statali avrebbero dovuto osservare i meccanismi di concertazione previsti dall'art. 104 dello statuto*);
- 15 aprile 2010, n. 133 (*Norme statali che incidono sui rapporti finanziari fra stato e province autonome - devono essere approvate con il procedimento consensuale previsto dall'art. 104 dello statuto. Finanziamento della spesa sanitaria provinciale - dato che non grava sul bilancio statale, lo stato non può pretendere che siano versati sul suo bilancio risparmi relativi alla spesa farmaceutica*).

Art. 105

(I) Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti decisioni della corte costituzionale:

- sentenza 1 marzo 1972, n. 35 (*Leggi statali applicabili fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali - comprendono le modifiche successive all'approvazione dello statuto speciale. Avvalimento di uffici regionali da parte dello stato - è ammissibile ai sensi dell'art. 118 della costituzione. Illegittima estensione ai masi chiusi di disposizioni statali sull'affitto di fondi rustici*);
- sentenza 23 gennaio 1974, n. 13 (*Ecceppita incostituzionalità sopravvenuta della legge statale sul parco dello Stelvio, dopo le modifiche dello statuto speciale - in base al principio di continuità le norme statali restano in piedi - non la mera competenza regionale, ma il suo esercizio limita la competenza statale - si può ricorrere solo contro leggi nuove (con l'eccezione delle leggi che hanno disciplinato non le competenze, ma il modo d'essere delle regioni ordinarie)*);
- ordinanza 26 gennaio 1988, n. 117 (*Disposizioni provinciali che ribadiscono, transitoriamente, l'applicabilità di disposizioni statali - non violano l'art. 105 dello statuto speciale - dato che le disposizioni statali sono state abrogate il rinvio è inefficace: di qui l'irrelevanza della questione, anche per altri aspetti insufficientemente motivata*).

Art. 106

(I) Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107

(I) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

(II) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello

Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 9 della l. cost. 4 dicembre 2017, n. 1. Vedi anche, in materia, l'art. 10, comma 2 di quest'ultima legge.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le seguenti sentenze della corte costituzionale:

- 18 maggio 1960, n. 32 (Accordo Degasperi-Gruber - vincola la regione, che però non può pretendere l'osservanza da parte dello stato - non è costituzionalizzato, e quindi non è una fonte superiore alle norme d'attuazione dello statuto - non garantisce la possibilità di usare in via esclusiva il tedesco);
- 15 luglio 1969, n. 136 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono necessarie quando lo statuto delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa attribuita a regione o province autonome - l'VIII disposizione transitoria della costituzione, se applicabile alle autonomie speciali, riguarda le funzioni non trasferite dallo statuto e, comunque, il trasferimento di dipendenti statali);
- 11 maggio 1971, n. 95 (Competenza legislativa integrativa della regione - per il suo esercizio non è richiesta la previa emanazione di norme d'attuazione dello statuto);
- 26 maggio 1971, n. 108 (Norme d'attuazione dello statuto speciale - non sono sempre necessarie affinché la regione o le province autonome possano esercitare le loro potestà legislative - in materia di urbanistica, inoltre, la competenza è presupposta dalle norme d'attuazione in vigore);
- 12 gennaio 1977, n. 7 (Norme di attuazione dello statuto speciale - la loro efficacia cessa in seguito all'abrogazione o alla modificazione delle norme dello statuto attuate);
- 14 febbraio 1989, n. 37 (Pareri della commissione paritetica sulle norme d'attuazione dello statuto - pur non essendo vincolanti, la loro obbligatorietà si traduce nel divieto, per il governo, di modificare sostanzialmente la disciplina già oggetto di parere, al momento di adottarla);
- 10 gennaio 1991, n. 3 (Riorganizzazione degli uffici doganali - non è in contrasto con le norme d'attuazione dello statuto speciale trentino-sudtirolese: le disposizioni sulla proporzionale e il bilinguismo si applicano anche se non richiamate dalle leggi ordinarie, dato che si tratta di norme speciali);
- 24 marzo 1994, n. 95 (Commissione dei sei - parere obbligatorio ma non vincolante sulle norme d'attuazione dello statuto - modifiche successive al testo delle norme, da parte del governo - sono ammissibili se hanno carattere formale, ma non se hanno contenuto sostanziale);
- 6 aprile 1995, n. 109 (Commissione dei dodici - la sua pariteticità dev'essere riferita non solo alla composizione, ma anche all'organizzazione e al funzionamento - il presidente della commissione, quindi, dev'essere nominato d'intesa fra gli enti interessati o scelto dai componenti della commissione, data la loro posizione di parità);
- 19 giugno 1998, n. 213 (Minoranza tedesca - diritti linguistici - sono protetti in base a criteri territoriali (non personali), e in particolare alla sede dell'organo giurisdizionale - non si espandono al di là di ciò che è espressamente stabilito dallo statuto, né valgono per la giustizia militare, secondo le norme d'attuazione. Queste non si sottraggono al controllo di legittimità costituzionale, ma pongono dei limiti all'interpretazione dello statuto, non superabili senza conseguenze sull'equilibrio dell'ordinamento);
- 6 maggio 2009, n. 132 (Norme di attuazione dello statuto speciale - conferma che possono avere carattere praeter legem, integrando le norme statutarie, nei limiti della loro corrispondenza con la finalità di attuare lo statuto. Rientra in questi limiti la previsione di docenti bibliotecari di madre lingua diversa presso il conservatorio di Bolzano);
- 12 marzo 2020, n. 51 (Principio della caccia di specializzazione, contenuto nella normativa statale - può essere legittimamente derogato dalle norme di attuazione dello statuto speciale - le competenze statutarie delle province autonome, nel loro insieme, consentono loro di intervenire in materia di tutela dell'ambiente).

Art. 108

(I) Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(II) Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

(III) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68

del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi le sentenze della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum) e 12 marzo 2020, n. 51 (Principio della caccia di specializzazione, contenuto nella normativa statale - può essere legittimamente derogato dalle norme di attuazione dello statuto speciale - le competenze statutarie delle province autonome, nel loro insieme, consentono loro di intervenire in materia di tutela dell'ambiente).

Art. 109

(I) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.

(II) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

(III) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Su quest'articolo vedi la sentenza della corte costituzionale 24 maggio 1985, n. 160 (Potere di approvare norme d'attuazione dello statuto - non è assimilabile alla delega legislativa, dato il suo carattere riservato e permanente - i termini per l'emanazione delle norme, contenuti nello statuto, hanno carattere meramente ordinatorio: non fanno venir meno i poteri del governo. Le norme d'attuazione possono avere un contenuto praeter statutum).

Art. 110

(I) La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111

(I) In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 112

(I) Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113

(l) Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114

(l) La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige (Trentino - Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Art. 115

(l) Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Indice delle modifiche allo statuto speciale

<i>n.</i>	<i>fonte</i>	<i>contenuto fondamentale</i>
1	legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (g.u. 13 marzo 1948, n. 62)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approvazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (<i>primo statuto</i>)
2	legge 31 dicembre 1962, n. 1777 (g.u. 12 gennaio 1963, n. 10)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica - con effetto dal 1° luglio 1959 - l'art. 68 del primo statuto, in materia di devoluzione alle province del gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori
3	legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (g.u. 5 gennaio 1972, n. 3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in applicazione del Pacchetto (<i>secondo statuto</i>)
4	legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (artt. 2 e 3) (g.u. 7 marzo 1972, n. 63)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica della durata in carica dei consigli delle regioni a statuto speciale e proroga dei poteri dei precedenti consigli fino alla riunione dei nuovi consigli; ▪ modifica gli articoli 21, 42, 43, e 24 dello statuto; ▪ la legislatura regionale passa da quattro a cinque anni
	decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (g.u. 20 novembre 1972, n. 301)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approvazione del <i>testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige</i>; ▪ il testo unico raccoglie e coordina le disposizioni delle leggi costituzionali n. 5 del 1948, n. 1 del 1971 e n. 2 del 1972, nonché della legge n. 1777 del 1962
5	legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (art. 5) (g.u. 14 aprile 1989, n. 87)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica dei termini per lo svolgimento delle elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale; ▪ modifica l'art. 27 dello statuto
6	legge 30 novembre 1989, n. 386 (g.u. 4 dicembre 1989, n. 283)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prima disciplina di coordinamento della finanza della regione e delle province autonome con la riforma tributaria; ▪ modifica il titolo VI dello statuto, relativo alla finanza della regione e delle province autonome
7	legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (art. 6) (g.u. 25 settembre 1993, n. 226)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica degli articoli 4 e 5 dello statuto; ▪ attribuisce alla regione la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni
8	legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (art. 4) (g.u. 1 febbraio 2001, n. 26)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifiche dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; ▪ disposizioni sull'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
9	legge 23 dicembre 2009, n. 191 (g.u. 30 dicembre 2009, n. 302; s.o. n. 243)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ norme di coordinamento della finanza della regione e delle province autonome nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale;

<i>n.</i>	<i>fonte</i>	<i>contenuto fondamentale</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica il titolo VI dello statuto, relativo alla finanza della regione e delle province autonome.
10	legge 27 dicembre 2013, n. 147 (g.u. 27 dicembre 2013, n.302, s.o. n. 87)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l'art. 80 dello statuto (incluso nel titolo VI)
11	legge 23 dicembre 2014, n. 190 (g.u. 29 dicembre 2014, n. 300, s.o. n. 99)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica nuovamente il titolo VI dello statuto, relativo alla finanza della regione e delle province autonome.
12	legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 (g.u. 14 dicembre 2017, n. 291)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica diverse disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche (con particolare riguardo a quella ladina della provincia di Bolzano)
13	legge 27 dicembre 2017, n. 205 (g.u. 29 dicembre 2017, n. 302)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l'art. 13 dello statuto (modificandone notevolmente il contenuto), in materia di concessioni idroelettriche
14	legge 27 dicembre 2019, n. 160 (g.u. 30 dicembre 2019, n. 304, s.o. n. 45)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'art. 13 dello statuto
15	legge 30 dicembre 2021, n. 234 (g.u. 31 dicembre 2021, n. 310, s.o. n. 49)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica gli articoli 75 e 79 dello statuto (inclusi nel titolo VI)
16	decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito - con modificazioni - dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (g.u. 28 aprile 2022, n. 98)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'art. 13 dello statuto
17	legge 5 agosto 2022, n. 118 (g.u. 12 agosto 2022, n. 188)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'art. 13 dello statuto
18	decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito - con modificazioni - dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in g.u. 16 dicembre 2023, n. 293)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica gli articoli 75 e 79 dello statuto
19	legge 31 dicembre 2024, n. 207 (g.u. 31 dicembre 2024, n. 305, s.o. n. 43)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'art. 79 dello statuto

Indice analitico dello statuto speciale

- Accademie:** art. 8, I comma, n. 4
Acquedotti: art. 8, I comma, n. 17; art. 66
Acque minerali e termali: art. 8, I comma, n. 14
Acque pubbliche: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13, IV comma; art. 14, III comma; art. 71
Addestramento professionale: art. 8, I comma, n. 29
Agricoltura: art. 8, I comma, n. 21
Alpicoltura: art. 8, I comma, n. 16
Apprendistato: art. 9, I comma, n. 4
Arte: art. 8, I comma, n. 3 e 4
Artigianato: art. 8, I comma, n. 9
Assessori provinciali: articoli 50 e 51
 elezione: art. 47, II comma; art. 50, II comma
 funzioni: art. 52, III comma
 ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma
 prorogatio: articoli 37 e 51
 revoca: articoli 38 e 49
Assessori regionali
 dimissioni: art. 39
 elezione: art. 36, II comma
 funzioni: art. 42
 morte: art. 39
 prorogatio: art. 37
 revoca: art. 38
 sostituzione: art. 39
 supplenti: art. 36, I e V comma
Assistenza e beneficenza pubblica: art. 8, I comma, n. 25; art. 15, II comma
Assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27
 universitaria: art. 113
Attività ricreative: art. 9, I comma, n. 11
Avvalimento di uffici: art. 18
Aziende pubbliche provinciali: art. 8, I comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4
Aziende pubbliche regionali: art. 44, I comma, n. 3
Banche: art. 5, I comma, n. 3; art. 11
 controllo valutario: art. 86, I comma
Bandiera nazionale: art. 3, IV comma
Bellezze naturali: art. 8, I comma, n. 6
Beni culturali: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 109, I comma
Beni provinciali: art. 68; art. 108, III comma
Beni regionali: articoli 66 e 67
Biblioteche: art. 8, I comma, n. 4
Bilanci
 comuni: art. 83
 province: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
 regione: articoli 83 e 84; art. 91, IV comma
Bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 99 - 101
Bollettino ufficiale: art. 57, I e III comma; art. 58
Bonifica: art. 8, I comma, n. 21
Caccia: art. 8, I comma, n. 15
Calamità: art. 8, I comma, n. 10 e 13
Camere di commercio: art. 4, I comma, n. 8
Capoluogo regionale: art. 1, II comma
Casse di risparmio: art. 5, I comma, n. 3; art. 11, III comma
Casse mutue malattia: art. 6, II e III comma
Cave e torbiere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma
Cimbri: art. 15, III comma; art. 27, II comma; art. 49; art. 92, II comma; art. 102
Collocamento: art. 8, I comma, n. 23; art. 10, I comma
 collocatori comunali: art. 10, II comma

commissioni di controllo: art. 9, I comma, n. 5

precedenza dei residenti in provincia di Bolzano: art. 10, III comma

Commercio: art. 8, I comma, n. 12; art. 9, I comma, n. 3; articoli 85 e 86

Commissario del governo

funzioni: art. 32, IV comma; art. 49; art. 55, I e IV comma; articoli 87 e 88

informazioni: articoli 35 e 49; art. 57, III comma; art. 98, IV comma

Commissione dei dodici: art. 107, I comma; art. 108, II comma

Commissione dei sei: art. 107, II comma; art. 108, II comma

Commissione parlamentare per le questioni regionali: art. 33, II comma; art. 49 bis, III comma

Competenza legislativa provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; art. 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96

Competenza legislativa regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; art. 17; art. 25, I comma; articoli 65 e 73

Comuni

bilanci: art. 83

bilinguismo: art. 81, I comma; articoli 100 e 101

circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3; art. 7

commissariamento: art. 54, I comma, n. 5

controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5

delega di funzioni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2

denominazioni: art. 7, I comma

elezioni: art. 25, II comma; art. 63

finanza: articoli 80 e 81

giunta comunale: art. 61, II comma

gruppi linguistici: articoli 61 e 62

impugnativa di atti: art. 92

istituzione: art. 7

ordinamento: art. 4, I comma, n. 3

personale: art. 65

sindaco: art. 20, IV comma

Comunicazioni: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45

Comunità familiari: art. 8, I comma, n. 8

Concessionari di pubblici servizi: art. 100, I e III comma

Conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma

Consiglieri provinciali

dimissioni: art. 47, II comma

divieto di mandato imperativo: art. 48 bis, I comma

giuramento: art. 48 bis, I comma

incompatibilità: art. 28, III comma

insindacabilità: art. 48 bis, II comma

numero: art. 48, I comma

Consiglieri regionali

divieto di mandato imperativo: art. 28, I comma

insindacabilità: art. 28, II comma

Consiglio dei ministri

partecipazione del presidente della regione: art. 40, II comma

partecipazione del presidente della provincia: art. 52, IV comma

Consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma

Consiglio di stato: art. 93

Consiglio provinciale: art. 49

bilinguismo: art. 100, II comma

composizione: art. 48, I comma

convocazione: art. 32, II, III e IV comma; art. 34; art. 48, V comma; art. 49; art. 49 bis, V comma

durata: art. 48, I comma

elezione: art. 33, III comma; art. 47, II e III comma; art. 48; art. 49 bis, IV comma

funzioni: articoli 35 e 49; art. 55, I e II comma; art. 91, II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma

maggioranza politica: art. 50, II comma

maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 47, II e III comma; art. 49; art. 50, II comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III, IV e X comma

presidente: articoli 32, 48 ter e 49

prima seduta: art. 48, V comma
proposte al parlamento: articoli 35 e 49, art. 103, II comma
prorogatio: art. 49 bis, VI comma
ratifica di provvedimenti: art. 49 bis, IV comma; art. 54, I comma, n. 7
regolamento interno: articoli 31 e 49
scioglimento: art. 33, I e III comma; art. 47, II comma; art. 49 bis; art. 50, IV comma
segretari: art. 48 ter, I e II comma
sessioni: articoli 34 e 49
vicepresidenti: art. 48 ter, I e II comma

Consiglio regionale

bilinguismo: art. 100, II comma
composizione: art. 25, I comma
convocazione: art. 27; art. 32, II, III e IV comma; art. 34
delega di funzioni alla giunta: art. 46
funzioni: articoli 26, 35 e 46; art. 55, I e II comma; art. 97, III comma; art. 98, I comma; art. 103, II e III comma; art. 107, I comma
luogo di riunione: art. 27, I comma
maggioranze speciali: art. 31, I comma; art. 32, I comma; art. 55, II e III comma; art. 56, II comma; art. 84, III, IV e X comma
presidente: articoli 30 e 32
prima seduta: art. 27, III comma
proposte al parlamento: art. 35; art. 103, II comma
ratifica di provvedimenti: art. 44, I comma, n. 5; art. 33, II comma; art. 49 bis, IV comma
regolamento interno: art. 31
scioglimento: articoli 33 e 49 bis
segretari: art. 30, I comma
sessioni: articoli 27 e 34
vicepresidenti: art. 30

Consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma

Consiglio superiore dei lavori pubblici: art. 12, III comma

Consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma

Contabilità: articoli 83 e 84

Contributi di miglioria: art. 4, I comma, n. 10

Controllo

su comuni, IPAB, enti locali: art. 54, I comma, n. 5
sui disegni di legge regionali e provinciali: art. 55, I e II comma; art. 56, II e III comma
sulle leggi provinciali o regionali: art. 47, IV comma; art. 97

Cooperazione: art. 4, I comma, n. 9

Corte costituzionale: art. 47, IV comma; art. 55, II comma; art. 56, II comma; art. 84, VIII comma; articoli 97 e 98

Credito: art. 5, I comma, n. 3; art. 11

Cultura: art. 8, I comma, n. 3 e 4; art. 15, II e III comma; art. 102, I comma

Decreti del presidente della regione: articoli 42, 43 e 111

Decreti del presidente della provincia: art. 48, IV comma; art. 52, III comma; art. 53

Debito regionale e provinciale: articoli 74 e 112

Delega di funzioni amministrative: art. 16, III e IV comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2

Demanio militare: art. 68

Demanio provinciale: art. 68; art. 108, III comma

Demanio regionale: art. 66

Derivazioni a scopo idroelettrico: art. 9, I comma, n. 9; art. 12, I, II e III comma; art. 13; art. 71

Diritto penale: art. 23

Disegni di legge al parlamento: articoli 35 e 49; art. 103, II e III comma

Disegni di legge provinciali

impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
iniziativa popolare: art. 47, II comma
rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, IX comma
votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma

Disegni di legge regionali

impugnativa: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma
iniziativa popolare: art. 60
rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, IX comma

votazione per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma
Edilizia residenziale e abitativa: art. 8, I comma, n. 10
Edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma
Elezione di organi regionali e provinciali
assessori provinciali: art. 47, II comma; art. 50, III comma
assessori regionali: art. 36, II comma
giunta provinciale: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, II comma
presidente del consiglio provinciale: art. 48 ter
presidente del consiglio regionale: art. 30, I, III e IV comma
presidente della provincia: art. 47, II e III comma
presidente della regione: art. 36, II comma
vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter
vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30
vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma
vicepresidenti della giunta regionale: art. 36, II comma
Elezioni comunali: art. 25, II comma; art. 63
Elezioni provinciali
collegi: art. 48, III comma
competenza legislativa: art. 47, II comma
data: art. 48, IV comma
elettorato attivo: art. 25, II comma
gruppo linguistico ladino: art. 48, II e III comma
indizione: art. 48, IV comma; art. 49 bis, IV comma
sistema elettorale: art. 47, III comma
ENEL: art. 12, IV comma
Energia idroelettrica: art. 9, I comma, n. 9; articoli 12, 13 e 70
cessioni di energia: art. 13, I, II e III comma
Enti locali
bilinguismo: art. 100, II comma
circoscrizioni: art. 4, I comma, n. 3
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
delega di funzioni: art. 18
gruppi linguistici: articoli 61 e 62
ordinamento: art. 4, I comma, n. 3
Enti funzionali regionali: art. 4, I comma, n. 2
Enti pubblici extraregionali: art. 64
Entrate comunali: art. 81
Entrate provinciali: articoli 70 - 73, 75, 75 bis e 110
Entrate regionali: articoli 69, 73 e 110
Esami di stato: art. 19, VII comma
Esercizi pubblici: art. 9, I comma, n. 7; art. 20, I comma
Espropriazioni: art. 4, I comma, n. 4; art. 8, I comma, n. 22
Ferrovie: art. 66
Fiere: art. 8, I comma, n. 12
Finanza locale: articoli 80 e 81
Finanza regionale e provinciale: articoli 69 - 75, 75 bis, 79, 110 e 112
Foreste: art. 8, I comma, n. 21; art. 67, I comma
Forma di governo provinciale: art. 47, II e III comma
Formazione professionale: art. 8, I comma, n. 29
Funivie: art. 8, I comma, n. 18
Gazzetta ufficiale delle repubblica: art. 59
Giudici conciliatori: articoli 94 - 96
Giunta provinciale: articoli 50 e 51
composizione: art. 50, I, II e III comma
dimissioni: art. 50, IV comma
elezione: art. 47, II comma; art. 50, II e III comma
funzioni: articoli 53, 54 e 95; art. 98, III comma
prorogatio: articoli 37 e 51
sostituzione: art. 49 bis, I comma
Giunta regionale: art. 36

composizione: art. 36, I e III comma
elezione: art. 36, II comma
funzioni: articoli 43 - 46; art. 98, III comma
prorogatio: art. 37
sostituzione: art. 33, I comma; art. 49 bis, I comma

Gonfalone: art. 3, IV comma

Gruppi consiliari: art. 50, II comma

Gruppi linguistici

appartenenza dei consiglieri: art. 31, II comma; art. 49
bilanci regionali e provinciali: art. 84, II, III e IV comma
commissari negli enti locali: art. 54, I comma, n. 5
commissioni dei sei e dei dodici: art. 107
comuni: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
consiglio di stato: art. 93
elezioni provinciali: art. 48, II e III comma
enti locali: art. 54, I comma, n. 5; articoli 61 e 62
giunta provinciale: art. 50, II e III comma
giunta regionale: art. 36, III e V comma
giunte comunali: art. 61, II comma
gruppo ladino: art. 19, VI, XII e XIII comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma;
art. 48 ter, III comma; art. 50; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e IV comma; art. 89, III, IV, VI
e VII comma; articoli 92, 93 e 107
impugnativa di atti amministrativi: art. 92
impugnativa di leggi regionali e provinciali: art. 56, II comma; art. 97, I comma
magistratura: art. 89, VII comma; art. 91, I comma; art. 93
parità: art. 2
proporzionale nel pubblico impiego: art. 89, III, IV e VII comma
proporzionalità negli interventi: art. 15, II comma
presidente e vicepresidenti del consiglio provinciale: art. 48 ter, II e III comma
presidente e vicepresidenti del consiglio regionale: art. 30, III comma
scuola: art. 19, XII e XIII comma
scioglimento del consiglio provinciale: art. 49 bis, IV comma
scioglimento del consiglio regionale: art. 33, II comma
tribunale amministrativo regionale: art. 91, I comma; art. 92
voto per gruppi linguistici: art. 56, I e II comma; art. 84, II, III e IV comma

Guide alpine: art. 8, I comma, n. 20

Igiene: art. 9, I comma, n. 10; art. 52, II comma

Impianti funiviari: art. 8, I comma, n. 18

Imposte

benzina: art. 75, comma 1, lettera f
concessioni governative: art. 75, comma 1, lettera a
energia elettrica: art. 70
gas per autotrazione: art. 75, comma 1, lettera f
GPL: art. 75, comma 1, lettera f
ILOR: art. 75, comma 1, lettera g
ipotecaria: art. 69, comma 1
IVA: art. 75, comma 1, lettere d ed e
prodotti energetici: art. 75, comma 1, lettera f
registro e bollo: art. 75, comma 1, lettera a
successioni e donazioni: art. 69, comma 2, lettera a
tabacchi: art. 75, comma 1, lettera c
tasse automobilistiche: art. 73, comma 1
tributi locali: art. 80
turismo: art. 72

Impugnativa di disegni di legge: art. 55, II comma; art. 56, II e III comma

Impugnativa di leggi

regionali e provinciali: art. 47, IV comma; art. 97
statali: art. 98, I e IV comma

Incompatibilità: art. 28, III comma; art. 47, II comma

Industria: art. 9, I comma, n. 8; art. 15, I comma

Ineleggibilità: art. 47, II comma

Iniziativa legislativa popolare: art. 47, II comma; art. 60
Insindacabilità dei consiglieri provinciali: art. 48 bis, II comma
Insindacabilità dei consiglieri regionali: art. 28, II comma
Intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma
Interesse nazionale: art. 4, I comma
Interpretazione delle leggi e dei regolamenti: art. 57, II comma
IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
controllo (vigilanza e tutela): art. 54, I comma, n. 5
ordinamento: art. 5, I comma, n. 2
Istituzioni culturali: art. 8, I comma, n. 4
Ladini: art. 15, III comma; art. 19, II, VI, XII e XIII comma; art. 27, II comma; art. 30, III comma; art. 36, III comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, III comma; art. 49; art. 50; art. 56, I e II comma; art. 62; art. 84, II e IV comma; art. 89, III, IV, VI e VII comma; articoli 92, 93, 102 e 107
Lavori pubblici: art. 8, I comma, n. 17
Lavoro: art. 8, I comma, n. 23; art. 9, I comma, n. 4 e 5; art. 10
Leggi regionali e provinciali
dichiarazione d'urgenza: art. 55, III comma
entrata in vigore: art. 55, III comma; art. 57, I comma
impugnativa: art. 47, IV comma; art. 97
interpretazione: art. 57, II comma
promulgazione: art. 47, V comma; art. 55
pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59
rapporto con le leggi statali: art. 105
rapporto fra leggi regionali e provinciali: art. 106
sanzioni penali: art. 23
Leggi statali
impugnativa: art. 98, I e IV comma
in materie di competenza regionale: art. 105
interessanti la regione: art. 58
rapporto con le leggi regionali e provinciali: art. 105
Legislatura provinciale: art. 48, I comma
Libretti di lavoro: art. 9, I comma, n. 4
Libri fondiari: art. 4, I comma, n. 5
Limiti della potestà legislativa: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64
Linee di trasporto: art. 14, I comma; art. 45
Lingua ladina: art. 19, II comma; art. 102
Lingua tedesca: art. 19, I e II comma; art. 57, I e II comma; art. 58; art. 94, IV comma; articoli 99 -102 e 114
Lotto: art. 69, comma 2, lettera c
Maestri di sci: art. 8, I comma, n. 20
Masi chiusi: art. 8, I comma, n. 8
Materie di competenza provinciale: articoli 8 e 9; art. 10, I comma; articoli 16 e 17; art. 47, II e V comma; articoli 73, 80 e 96
Materie di competenza regionale: articoli 4 e 5; art. 6, I comma; art. 7, I comma; articoli 16 e 17; articoli 60, 65 e 73
Miniere: art. 8, I comma, n. 14; art. 67, I comma
Minime proprietà colturali: art. 8, I comma, n. 8
Minoranze linguistiche: art. 2; art. 4, I comma; art. 15, II e III comma; art. 19; art. 27, II comma; art. 30, III comma; art. 31, II comma; art. 33, II comma; art. 36, III e V comma; art. 48, II e III comma; art. 48 ter, II e III comma; art. 49; art. 49 bis, IV comma; art. 50, II e III comma; art. 54, I comma, n. 5; art. 56; art. 57, I comma; articoli 58, 61, 62, 84, 89, 91 - 93; art. 97, I comma; art. 98, I comma; art. 107
Mocheni: art. 15, III comma; art. 27, II comma; art. 49; art. 92, II comma; art. 102
Mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma
Musei: art. 8, I comma, n. 4
Norme di attuazione dello statuto: art. 66; art. 67, III comma; art. 100, IV comma; articoli 107 - 110
Obblighi internazionali: art. 4, I comma; art. 47, II comma
Opere idrauliche: art. 8, I comma, n. 24; art. 14, II comma
Opere pubbliche: art. 4, I comma, n. 10; art. 8, I comma, n. 17
Ordine pubblico: art. 21; art. 54, I comma, n. 5; art. 88
Organi provinciali: articoli 47 - 54
Organi regionali: articoli 24 - 46

Ospedali: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10
Paesaggio: art. 8, I comma, n. 6
Parchi naturali: art. 8, I comma, n. 16
Parità dei sessi: art. 47, II comma
Patrimonio provinciale: art. 54, I comma, n. 4; art. 68; art. 108, III comma; art. 112
Patrimonio regionale: art. 44, I comma, n. 3; articoli 67 e 112
Patto di stabilità: art. 79
Perequazione tra le regioni: art. 79
Personale della regione: art. 4, I comma, n. 1; art. 111
Personale delle province: art. 8, I comma, n. 1; art. 111
Personale dello stato
magistrati: art. 89, VII comma
proporzionale: art. 89
ruoli locali: art. 89
trasferimenti: art. 89, V, VI e VII comma
Personale scolastico
amministrativo: art. 19, IX comma
insegnante: art. 19, X e XI comma
Personalità giuridica della regione: art. 1, I comma
Pesca: art. 8, I comma, n. 15
Piano di coordinamento per le opere idrauliche: art. 14, II comma
Piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche: art. 14, III comma
Porti lacuali: art. 8, I comma, n. 11
Potestà amministrativa
attribuzione: art. 16, I e II comma; art. 85; art. 109, III comma
conflitto di attribuzioni: art. 98, II, III e IV comma
delega ai comuni: art. 16, III comma; art. 18; art. 87, I comma, n. 2
delega alla regione: art. 16, III e IV comma; art. 41; art. 87, II comma
delega alle province: art. 16, III e IV comma; art. 18, I comma; art. 87, I comma, n. 2
giunta provinciale (competenza): art. 54, I comma, n. 3
giunta regionale (competenza): art. 44, I comma, n. 2
materie: art. 16, I e II comma; art. 85
Potestà legislativa
attribuzione: art. 26
limiti: art. 4, I comma; art. 5, I comma; art. 6, I comma; art. 10, I comma; art. 47, II comma; art. 64
Potestà legislativa delegata: art. 17
Potestà legislativa integrativa
province: art. 10, I comma
regione: art. 6, I comma
Potestà legislativa primaria (o esclusiva)
province: art. 8; art. 47, II comma
regione: articoli 4, 60 e 65
Potestà legislativa secondaria (o concorrente, o ripartita)
province: articoli 9, 73 e 80
regione: articoli 5 e 73
Polizia: art. 9, I comma, n. 1; art. 20, II comma; articoli 21, 22 e 88
Prefetto: art. 20, III comma; art. 87, I comma, n. 3
Presidente del consiglio provinciale
durata in carica: art. 48 ter, III comma
dimissioni: art. 50, III comma
elezione: art. 48 ter
funzioni: art. 84, VI comma
gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma
revoca: articoli 32 e 49
Presidente del consiglio regionale
dimissioni: art. 30, IV comma
durata in carica: art. 30, II e IV comma
elezione: art. 30, I, III e IV comma
funzioni: art. 84, VI comma
gruppi linguistici: art. 30, III comma
morte: art. 30, IV comma

revoca: art. 32

Presidente della provincia: art. 50, I, II e IV comma; art. 51

dimissioni: art. 50, IV comma

elezione: art. 47, II e III comma

funzioni: art. 20, I e II comma; articoli 21 e 22; art. 32, III comma; art. 48, IV e V comma; articoli 49, 52 e 53; art. 55, IV comma; art. 98, I e III comma

ineleggibilità e incompatibilità: art. 47, II comma

mozione di sfiducia: art. 47, II comma; art. 50, IV comma

prorogatio: articoli 37 e 51

revoca: articoli 38 e 49

rimozione: art. 49 bis, VII comma; art. 50, IV comma

sostituzione: art. 49 bis, I comma; art. 50, II comma

Presidente della regione

dimissioni: art. 39

elezione: art. 36, II comma

funzioni: art. 22; art. 27, III comma; art. 32, III comma; art. 36, IV comma; articoli 40 - 43; art. 55, IV comma; art. 94, I, II e III comma; art. 98, I e III comma

morte: art. 39

prorogatio: art. 37

revoca: art. 38

sostituzione: art. 33, I comma; art. 36, IV comma; art. 39; art. 49 bis, I comma

Previdenza: art. 6

Principi generali dell'ordinamento: art. 4, I comma

Principi fondamentali delle leggi statali: art. 5, I comma

Programmi di insegnamento e di esame: art. 19, VIII e XIV comma

Promulgazione delle leggi: art. 47, V comma; art. 55

Proporzionale fra gruppi linguistici: art. 89

Prorogatio

consigli: art. 33, III comma

giunte: articoli 37 e 51

Protezione civile: art. 8, I comma, n. 13

Province di diritto comune: art. 16, II comma; art. 54, I comma, n. 2

Pubblica sicurezza: art. 9, I comma, n. 6 e 7; articoli 20 e 21; art. 52, II comma; art. 88

Pubblicazione di leggi e regolamenti: art. 57, I comma; art. 59

Qualifiche dei lavoratori: art. 9, I comma, n. 4

Questore: art. 20, III comma

Radio: art. 8, I comma, n. 4

Rapporto fra leggi statali, regionali e provinciali: articoli 105 e 106

Rappresentanza della regione: art. 40, I comma

Rappresentanza delle province: art. 52, I comma

Rappresentanza politica: art. 28, I comma; art. 48 bis, I comma

per sesso: art. 47, II comma

Referendum: art. 7, I comma; art. 47, II, V e VI comma; art. 60; art. 103, IV comma

Regolamenti provinciali: art. 53; art. 54, I comma, n. 1 e 2

entrata in vigore: art. 57, I comma

interpretazione: art. 57, II comma

pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59

Regolamenti regionali: art. 43; art. 44, I comma, n. 1

entrata in vigore: art. 57, I comma

interpretazione: art. 57, II comma

pubblicazione: art. 57, I comma; art. 59

Regolamenti interni dei consigli provinciali: articoli 31 e 49

Regolamento interno del consiglio regionale: art. 31

Rendiconti: art. 84, I comma

Residenza: art. 25, II comma

Revisione dello statuto speciale: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104

Revoca

assessori: articoli 38 e 49

presidenti dei consigli: articoli 32 e 49

presidente della regione: art. 38

presidenti delle province: articoli 38 e 49

vicepresidenti dei consigli: articoli 32 e 49

Ricorsi

amministrativi: art. 19, III comma; art. 91, IV comma; articoli 92 e 93

costituzionali: articoli 97 e 98

Riforme economico-sociali: art. 4, I comma

Rinvii governativi: art. 55, I e II comma; art. 84, IX comma

Sanità: art. 4, I comma, n. 7; art. 9, I comma, n. 10

Sanzioni penali: art. 23

Scioglimento dei consigli provinciali: art. 33; art. 47, II comma; art. 49 bis

commissione: art. 49 bis, IV e V comma

motivi: art. 47, II comma; art. 49 bis, I e II comma; art. 50, IV comma

procedimento: art. 49 bis, III e IV comma

Scioglimento del consiglio regionale: articoli 33 e 49 bis

commissione: art. 33, II comma

motivi: art. 33, I comma; art. 49 bis, I e II comma

procedimento: art. 33, II comma; art. 49 bis, III e IV comma

Scuola: art. 9, I comma, n. 2; art. 19

assistenza scolastica: art. 8, I comma, n. 27

assistenza scolastica universitaria: art. 113

consiglio di disciplina per i maestri: art. 19, XII comma

consiglio scolastico provinciale: art. 19, V, VI, XII, XIII e XIV comma

consiglio superiore della pubblica istruzione: art. 19, VIII comma

edilizia scolastica: art. 8, I comma, n. 28; art. 15, I comma

equipollenza dei diplomi: art. 19, VIII comma

esami di stato: art. 19, VII comma

insegnamento delle lingue: art. 19, I comma

intendenti scolastici: art. 19, V, VI, X e XI comma

iscrizione: art. 19, III comma

istituzione e soppressione di scuole: art. 19, XIV comma

lingua ladina: art. 102, II comma

norme di attuazione dello statuto speciale: art. 109, II comma

personale amministrativo: art. 19, IX comma

personale insegnante: art. 19, X e XI comma

programmi d'insegnamento e d'esame: art. 19, VIII e XIV comma

sovrintendente: art. 19, IV e XI comma

università: art. 19, XV comma; art. 113

Scuola dell'infanzia: art. 8, I comma, n. 26

Segretari del consiglio provinciale: art. 48 ter, I e II comma

Servizio antincendi: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma

Servizi pubblici

bilinguismo: art. 100, I e III comma

provinciali: art. 8, IV comma, n. 19; art. 54, I comma, n. 4

regionali: art. 44, I comma, n. 3

Sessioni consiliari: articoli 27, 34 e 49

Sindaco: art. 20, IV comma

Sovrintendente scolastico: art. 19, IV e XI comma

Spettacoli pubblici: art. 9, I comma, n. 6

Sport: art. 9, I comma, n. 11

Sportelli bancari (apertura e trasferimento): art. 11, I e II comma

Statuto speciale

modificazioni: art. 16, IV comma; articoli 103 e 104

Stemma: art. 3, IV comma

Strade: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Televisione: art. 8, I comma, n. 4

Territorio

comunale: art. 7

provinciale: art. 1, I comma; art. 3, II comma

regionale: art. 1, I comma; art. 3, I comma

Toponomastica: art. 8, I comma, n. 2; art. 101; art. 102, I comma

Trasporti: art. 8, I comma, n. 18; art. 14, I comma; art. 45

Tribunale regionale di giustizia amministrativa: art. 90

funzioni: art. 19, III comma; art. 84, VI comma; art. 92
sezione di Bolzano: articoli 90 - 93

Tribunale superiore delle acque pubbliche: art. 12, II comma

Tributi: articoli 69 - 73, 75, 75 bis, 80

accertamento: art. 82

Turismo: art. 8, I comma, n. 20

Tutela della flora e della fauna: art. 8, I comma, n. 6

Tutela del paesaggio: art. 8, I comma, n. 6

Uffici del lavoro: art. 10, I comma

Uffici provinciali: art. 8, I comma, n. 1; art. 111

Uffici regionali: art. 4, I comma, n. 1; art. 111

Uffici statali

bilinguismo: art. 100, I, III e IV comma

personale: art. 89

proporzionale: art. 89

vigilanza del commissario del governo: art. 87, I comma, n. 1

Università: art. 19, XV comma; art. 113

Urbanistica: art. 8, I comma, n. 5

Usi civici: art. 8, I comma, n. 7

Usi e costumi locali: art. 8, I comma, n. 4

Valute estere: art. 86, I comma

Viabilità: art. 8, I comma, n. 17; art. 66

Vicepresidenti del consiglio provinciale

dimissioni: art. 50, III comma

durata in carica: art. 48 ter, III comma

elezione: art. 48 ter

funzioni: art. 48 ter, II comma

gruppi linguistici: art. 48 ter, II e III comma

revoca: articoli 32 e 49

Vicepresidenti del consiglio regionale

durata in carica: art. 30, II e IV comma

elezione: art. 30, I, III e IV comma

gruppi linguistici: art. 30, III comma

funzioni: art. 30, V comma

revoca: art. 32

Vicepresidenti della giunta provinciale: art. 50, I e II comma

gruppi linguistici: art. 50, I, II e III comma

funzioni: art. 50, II comma

prorogatio: articoli 37 e 51

Vicepresidenti della giunta regionale

elezione: art. 36, II comma

gruppi linguistici: art. 36, III comma

funzioni: art. 36, IV comma

prorogatio: art. 37

Vigili del fuoco: art. 4, I comma, n. 6; art. 18, I comma

Voti al parlamento: articoli 35 e 49

Zootecnia: art. 8, I comma, n. 21

Costituzione della Repubblica italiana

Indice degli articoli

PRINCIPI FONDAMENTALI	pag.	93
Art. 1 (repubblica democratica e sovranità popolare).....	pag.	93
Art. 2 (diritti inviolabili).....	pag.	93
Art. 3 (uguaglianza formale e sostanziale).....	pag.	93
Art. 4 (diritto al lavoro).....	pag.	93
Art. 5 (autonomie locali).....	pag.	93
Art. 6 (minoranze linguistiche).....	pag.	93
Art. 7 (stato e chiesa cattolica).....	pag.	94
Art. 8 (confessioni religiose).....	pag.	94
Art. 9 (cultura, ricerca, tutela del paesaggio).....	pag.	94
Art. 10 (diritto internazionale e tutela degli stranieri).....	pag.	94
Art. 11 (ripudio della guerra).....	pag.	94
Art. 12 (bandiera).....	pag.	94
PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini	pag.	95
Titolo I - Rapporti civili	pag.	95
Art. 13 (libertà personale).....	pag.	95
Art. 14 (inviolabilità del domicilio).....	pag.	95
Art. 15 (segretezza della corrispondenza).....	pag.	95
Art. 16 (libertà di circolazione e di soggiorno).....	pag.	95
Art. 17 (libertà di riunione).....	pag.	95
Art. 18 (libertà di associazione).....	pag.	96
Art. 19 (libertà di religione).....	pag.	96
Art. 20 (enti religiosi).....	pag.	96
Art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero - libertà di stampa).....	pag.	96
Art. 22 (capacità giuridica, cittadinanza, nome).....	pag.	96
Art. 23 (prestazioni personali e patrimoniali).....	pag.	96
Art. 24 (diritto di agire in giudizio e diritto alla difesa).....	pag.	97
Art. 25 (giudice naturale, irretroattività delle leggi penali e misure di sicurezza).....	pag.	97
Art. 26 (estradizione).....	pag.	97
Art. 27 (responsabilità penale - esclusione della pena di morte).....	pag.	97
Art. 28 (responsabilità dei dipendenti pubblici).....	pag.	97
Titolo II - Rapporti etico-sociali	pag.	98
Art. 29 (famiglia e matrimonio).....	pag.	98
Art. 30 (genitori e figli).....	pag.	98
Art. 31 (tutela della famiglia, della maternità e della gioventù).....	pag.	98
Art. 32 (tutela della salute e trattamento sanitari).....	pag.	98
Art. 33 (libertà di insegnamento e ordinamento scolastico).....	pag.	98
Art. 34 (istruzione e diritto allo studio).....	pag.	99
Titolo III - Rapporti economici	pag.	99
Art. 35 (tutela del lavoro - libertà di emigrazione).....	pag.	99
Art. 36 (diritto alla retribuzione, durata della giornata lavorativa e ferie).....	pag.	99
Art. 37 (donna lavoratrice, età minima per il lavoro e tutela del lavoro dei minori).....	pag.	99
Art. 38 (assistenza e previdenza sociale).....	pag.	99
Art. 39 (libertà di organizzazione sindacale).....	pag.	100
Art. 40 (diritto di sciopero).....	pag.	100
Art. 41 (libertà di iniziativa economia e suoi limiti).....	pag.	100
Art. 42 (proprietà e successioni).....	pag.	100
Art. 43 (espropriazione).....	pag.	100
Art. 44 (proprietà terriera - zone montane).....	pag.	101
Art. 45 (cooperazione e artigianato).....	pag.	101
Art. 46 (collaborazione dei lavoratori nella gestione aziendale).....	pag.	101
Art. 47 (risparmio e credito).....	pag.	101
Titolo IV - Rapporti politici	pag.	101
Art. 48 (diritto di voto).....	pag.	101
Art. 49 (partiti politici).....	pag.	102

Art. 50 (petizioni).....	pag.	102
Art. 51 (accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive).....	pag.	102
Art. 52 (difesa della patria - forze armate).....	pag.	102
Art. 53 (capacità contributiva e progressività dei tributi).....	pag.	102
Art. 54 (fedeltà alla repubblica e doveri dei pubblici dipendenti).....	pag.	102
PARTE SECONDA - Ordinamento della Repubblica	pag.	103
Titolo I - Il Parlamento	pag.	103
Sezione I - Le camere	pag.	103
Art. 55 (parlamento - composizione e sedute).....	pag.	103
Art. 56 (camera dei deputati).....	pag.	103
Art. 57 (senato della repubblica).....	pag.	103
Art. 58 (elezione del senato).....	pag.	104
Art. 59 (senatori a vita).....	pag.	104
Art. 60 (durata delle camere).....	pag.	104
Art. 61 (elezioni delle camere - prorogatio).....	pag.	104
Art. 62 (convocazione e riunione delle camere).....	pag.	104
Art. 63 (presidenza delle camere).....	pag.	104
Art. 64 (regolamento, sedute, deliberazioni delle camere).....	pag.	104
Art. 65 (ineleggibilità e incompatibilità).....	pag.	105
Art. 66 (titoli di ammissione dei componenti delle camere).....	pag.	105
Art. 67 (vincolo di mandato).....	pag.	105
Art. 68 (insindacabilità parlamentare).....	pag.	105
Art. 69 (indennità dei componenti del parlamento).....	pag.	105
Sezione II - La formazione delle leggi	pag.	105
Art. 70 (funzione legislativa).....	pag.	105
Art. 71 (iniziativa legislativa).....	pag.	106
Art. 72 (procedimento legislativo).....	pag.	106
Art. 73 (promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore delle leggi).....	pag.	106
Art. 74 (veto sospensivo del presidente della repubblica).....	pag.	106
Art. 75 (referendum abrogativo).....	pag.	106
Art. 76 (decreti legislativi).....	pag.	107
Art. 77 (decreti legge).....	pag.	107
Art. 78 (stato di guerra).....	pag.	107
Art. 79 (amnistia e indulto).....	pag.	107
Art. 80 (ratifica dei trattati internazionali).....	pag.	107
Art. 81 (bilancio - debito - copertura finanziaria delle leggi).....	pag.	108
Art. 82 (commissioni di inchiesta).....	pag.	108
Titolo II - Il Presidente della Repubblica	pag.	108
Art. 83 (elezioni).....	pag.	108
Art. 84 (eleggibilità e incompatibilità).....	pag.	108
Art. 85 (durata in carica).....	pag.	109
Art. 86 (impedimento).....	pag.	109
Art. 87 (funzioni).....	pag.	109
Art. 88 (scioglimento delle camere).....	pag.	109
Art. 89 (controfirma degli atti del presidente).....	pag.	110
Art. 90 (irresponsabilità e messa in stato d'accusa).....	pag.	110
Art. 91 (giuramento).....	pag.	110
Titolo III - Il Governo	pag.	110
Sezione I - Il Consiglio dei ministri	pag.	110
Art. 92 (composizione e nomina del governo).....	pag.	110
Art. 93 (giuramento dei ministri).....	pag.	110
Art. 94 (rapporto di fiducia).....	pag.	110
Art. 95 (funzioni del governo).....	pag.	111
Art. 96 (responsabilità del governo).....	pag.	111
Sezione II - La pubblica amministrazione	pag.	111
Art. 97 (equilibrio dei bilanci - buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - concorsi pubblici).....	pag.	111
Art. 98 (pubblici dipendenti).....	pag.	111

Sezione III - Gli organi ausiliari	pag.	112
Art. 99 (consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).....	pag.	112
Art. 100 (consiglio di stato e cortei dei conti).....	pag.	112
Titolo IV - La magistratura	pag.	112
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale	pag.	112
Art. 101 (soggezione dei giudici alla legge).....	pag.	112
Art. 102 (funzione giurisdizionale, giudici straordinari e speciali e partecipazione popolare).....	pag.	112
Art. 103 (giurisdizione amministrativa, contabile e militare).....	pag.	113
Art. 104 (autonomia e indipendenza dei giudici).....	pag.	113
Art. 105 (funzioni del consiglio superiore della magistratura).....	pag.	113
Art. 106 (nomina dei magistrati).....	pag.	113
Art. 107 (inamovibilità, azione disciplinare, garanzie dei magistrati).....	pag.	113
Art. 108 (norme sull'ordinamento giudiziario e sulle giurisdizioni speciali).....	pag.	114
Art. 109 (polizia giudiziaria).....	pag.	114
Art. 110 (competenze del ministro della giustizia).....	pag.	114
Sezione II - Norme sulla giurisdizione	pag.	114
Art. 111 (principi sul processo e sui provvedimenti giurisdizionali).....	pag.	114
Art. 112 (obbligo di esercizio dell'azione penale).....	pag.	115
Art. 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione).....	pag.	115
Titolo V - Le regioni, le province, i comuni	pag.	115
Art. 114 (ripartizione della repubblica e autonomia degli enti territoriali).....	pag.	115
Art. 115 - omissis.....	pag.	115
Art. 116 (regioni a statuto speciale - autonomie differenziate).....	pag.	115
Art. 117 (potestà legislativa dello stato e delle regioni).....	pag.	116
Art. 118 (funzioni amministrative).....	pag.	117
Art. 119 (autonomia finanziaria e patrimonio delle regioni e degli enti locali).....	pag.	118
Art. 120 (limiti all'autonomia regionale e controlli).....	pag.	118
Art. 121 (organi regionali).....	pag.	119
Art. 122 (elezioni e consiglieri regionali).....	pag.	119
Art. 123 (statuto regionale).....	pag.	119
Art. 124 - omissis.....	pag.	120
Art. 125 (organi di giustizia amministrativa di primo grado).....	pag.	120
Art. 126 (scioglimento del consiglio regionale - mozione di sfiducia).....	pag.	120
Art. 127 (controllo di legittimità costituzionale).....	pag.	121
Art. 128 - art. 130 - omissis.....	pag.	121
Art. 131 (elenco delle regioni).....	pag.	121
Art. 132 (fusione e creazione di nuove regioni; distacco di province e comuni da una regione).....	pag.	121
Art. 133 (mutamento e istituzione di nuove province e nuovi comuni).....	pag.	122
Titolo VI - Garanzie costituzionali	pag.	122
Sezione I - La Corte costituzionale	pag.	122
Art. 134 (competenze).....	pag.	122
Art. 135 (composizione, nomina dei giudici).....	pag.	122
Art. 136 (effetti dell'illegittimità costituzionale).....	pag.	123
Art. 137 (funzionamento della corte costituzionale).....	pag.	123
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali	pag.	123
Art. 138 (revisione della costituzione e leggi costituzionali).....	pag.	123
Art. 139 (immodificabilità della forma repubblicana).....	pag.	124
Disposizioni transitorie e finali.....	pag.	124

N.B.: per agevolare la consultazione gli articoli, nell'indice, sono dotati di una rubrica; per lo stesso motivo, nell'articolato, abbiamo numerato i commi (la numerazione è posta fra parentesi, in cifre latine).

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(g.u. 27 dicembre 1947, n. 298, straord. Errata corrige in g.u. 3 gennaio 1948, n. 2)

Principi fondamentali

Art. 1

- (I) L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- (II) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

- (I) La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

- (I) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- (II) E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

- (I) La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- (II) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

- (I) La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

- (I) La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

(I) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

(II) I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

(I) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

(II) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

(III) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

(I) La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

(II) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

(III) Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Note al testo

- Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 11 febbraio 2022, n. 1.
- Vedi anche l'art. 3 di quest'ultima legge, secondo cui, in particolare, l'art. 9, come modificato dalla legge stessa, "si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti".

Art. 10

(I) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

(II) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

(III) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

(IV) Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Note al testo

L'articolo unico della l.cost. 21 giugno 1967, n. 1 (g.u. 3 luglio 1967, n. 164) ha stabilito che il quarto comma dell'art. 10 non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 11

(I) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

(I) La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima
Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I
Rapporti civili

Art. 13

(I) La libertà personale è inviolabile.

(II) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

(III) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

(IV) E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

(V) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

(I) Il domicilio è inviolabile.

(II) Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

(III) Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

(I) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

(II) La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

(I) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

(II) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

(I) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

(II) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

(III) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

(I) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

(II) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

(I) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

(I) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

(I) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

(II) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

(III) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

(IV) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

(V) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

(VI) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

(I) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

(I) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

- (I) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- (II) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- (III) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- (IV) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

- (I) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
- (II) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- (III) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

- (I) L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
- (II) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Note al testo

L'articolo unico della l.cost. 21 giugno 1967, n. 1 (g.u. 3 luglio 1967, n. 164) ha stabilito che il secondo comma dell'art. 26 non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 27

- (I) La responsabilità penale è personale.
- (II) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- (III) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
- (IV) Non è ammessa la pena di morte.

Note al testo

Il quarto comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (g.u. 10 ottobre 2007, n. 236).

Art. 28

- (I) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II *Rapporti etico-sociali*

Art. 29

(I) La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

(II) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

(I) E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

(II) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

(III) La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

(IV) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

(I) La repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

(II) Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

(I) La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

(II) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

(I) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

(II) La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

(III) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

(IV) La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

(V) E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(VI) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(VII) La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Note al testo

Il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 26 settembre 2023, n. 1. (g.u. 7 ottobre 2023, n. 235)

Art. 34

(I) La scuola è aperta a tutti.

(II) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

(III) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

(IV) La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III *Rapporti economici*

Art. 35

(I) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

(II) Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

(III) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

(IV) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

(I) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

(II) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

(III) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

(I) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

(II) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

(III) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

(I) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

(II) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

(III) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

(IV) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

(V) L'assistenza privata è libera.

Art. 39

(I) L'organizzazione sindacale è libera.

(II) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

(III) E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

(IV) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

(I) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

(I) L'iniziativa economica privata è libera.

(II) Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

(III) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

Art. 42

(I) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

(II) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

(III) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

(IV) La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

(I) A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a

servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

(I) Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

(II) La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

(I) La repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

(II) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

(I) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

(I) La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

(II) Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV *Rapporti politici*

Art. 48

(I) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

(II) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

(III) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

(IV) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Note al testo

Il terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (g.u. 20 gennaio 2000, n. 15).

Art. 49

(I) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

(I) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

(I) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

(II) La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla repubblica.

(III) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Note al testo

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.cost. 30 maggio 2003, n. 1 (g.u. 12 giugno 2003, n. 134).

Art. 52

(I) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

(II) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

(III) L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica.

Art. 53

(I) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

(II) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

(I) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

(II) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte seconda
Ordinamento della repubblica

Titolo I
Il Parlamento

Sezione I
Le camere

Art. 55

- (I) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.
(II) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

- (I) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
(II) Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero.
(III) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
(IV) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 9 febbraio 1963, n. 2, modificato dall'art. 1 della l.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 e dall'art. 1 della l.cost. 19 ottobre 2020, n. 1.

Art. 57

- (I) Il Senato della repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.
(II) Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione estero.
(III) Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
(IV) La ripartizione dei seggi tra le regioni o le province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.cost. 9 febbraio 1963, n. 2, modificato dall'art. 2 della l.cost. 27 dicembre 1963, n. 3, dall'art. 2 della l.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 e dall'art. 2 della l.cost. 19 ottobre 2020, n. 1.

Art. 58

- (I) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
- (II) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Note al testo

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.cost. 18 ottobre 2021, n. 1.

Art. 59

(I) E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della repubblica.

(II) Il Presidente della repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Note al testo

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 19 ottobre 2020, n. 1.

Art. 60

(I) La Camera dei deputati e il Senato della repubblica sono eletti per cinque anni.

(II) La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 9 febbraio 1963, n. 2 (g.u. 12 febbraio 1963, n. 40).

Art. 61

(I) Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

(II) Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

(I) Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

(II) Ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del Presidente della repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

(III) Quando si riunisce in via straordinaria una camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

(I) Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.

(II) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

(I) Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(II) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due camere e il Parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

(III) Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

(IV) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

(I) La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

(II) Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere.

Art. 66

(I) Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

(I) Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

(I) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(II) Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

(III) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (g.u. 30 ottobre 1993, n. 256).

Art. 69

(I) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II *La formazione delle leggi*

Art. 70

(I) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.

Art. 71

(I) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

(II) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

(I) Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

(II) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

(III) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

(IV) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

(I) Le leggi sono promulgate dal Presidente della repubblica entro un mese dall'approvazione.

(II) Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

(III) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

(I) Il Presidente della repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione.

(II) Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

(I) E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

(II) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

(III) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

(IV) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(V) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

(I) L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

(I) Il Governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

(II) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

(III) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

(I) Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

(I) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

(II) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

(III) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 6 marzo 1992, n. 1 (g.u. 9 marzo 1992, n. 57).

Art. 80

(I) Le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

(I) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

(II) Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

(III) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

(IV) Le camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

(V) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

(VI) Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95).

Art. 82

(I) Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

(II) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II

Il Presidente della repubblica

Art. 83

(I) Il Presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

(II) All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

(III) L'elezione del Presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

(I) Può essere eletto Presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

(II) L'ufficio di Presidente della repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

(III) L'assegno e la dotazione del presidente sono determinati per legge.

Art. 85

(I) Il Presidente della repubblica è eletto per sette anni.

(II) Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della repubblica.

(III) Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.

Art. 86

(I) Le funzioni del Presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

(II) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

(I) Il Presidente della repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

(II) Può inviare messaggi alle camere.

(III) Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.

(IV) Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

(V) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(VI) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

(VII) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

(VIII) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle camere.

(IX) Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere.

(X) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

(XI) Può concedere grazia e commutare le pene.

(XII) Conferisce le onorificenze della repubblica.

Art. 88

(I) Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse.

(II) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Note al testo

Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 4 novembre 1991, n. 1 (g.u. 8 novembre 1991, n. 262).

Art. 89

(I) Nessun atto del Presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

(II) Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

(I) Il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

(II) In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

(I) Il Presidente della repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III *Il Governo*

Sezione I *Il Consiglio dei ministri*

Art. 92

(I) Il Governo della repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

(II) Il Presidente della repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

(I) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della repubblica.

Art. 94

(I) Il Governo deve avere la fiducia delle due camere.

(II) Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

(III) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenerne la fiducia.

(IV) Il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

(V) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

(I) Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

(II) I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

(III) La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

(I) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13).

Sezione II *La pubblica amministrazione*

Art. 97

(I) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

(II) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(III) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

(IV) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Note al testo

Il primo comma è stato aggiunto dall'art. 2 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95).

Art. 98

(I) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione.

(II) Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

(III) Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99

(I) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

(II) E' organo di consulenza delle camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

(III) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

(I) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

(II) La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.

(III) La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV
La magistratura

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

(I) La giustizia è amministrata in nome del popolo.

(II) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

(I) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(II) Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

(III) La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

(I) Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

(II) La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

(III) I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Art. 104

(I) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

(II) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della repubblica.

(III) Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

(IV) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

(V) Il consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

(VI) I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

(VII) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un consiglio regionale.

Art. 105

(I) Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

(I) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

(II) La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

(III) Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

(I) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore

della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

(II) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

(III) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

(IV) Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

(I) Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

(II) La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

(I) L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

(I) Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111

(I) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

(II) Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

(III) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

(IV) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

(V) La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

(VI) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

(VII) Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione

per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

(VIII) Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.cost. 23 novembre 1999, n. 2 (g.u. 23 dicembre 1999, n. 300).

Art. 112

(I) Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

(I) Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

(II) Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

(III) La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V

Le regioni, le province, i comuni

Art. 114

(I) La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

(II) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

(III) Roma è la capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 115

omissis

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 116

(I) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(II) La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

(III) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248). Secondo l'art. 10 di questa legge costituzionale le nuove disposizioni che essa contiene si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano, "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Art. 117

(I) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

(II) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

(III) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(IV) Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(V) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

(VI) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(VII) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(VIII) La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

(IX) Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248) e modificato dall'art. 3 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95).

Per rendere intelligibile l'elenco contenuto nel terzo comma l'abbiamo spartito su più righe.

Art. 118

(I) Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

(II) I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

(III) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

(IV) Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 119

(I) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

(II) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

(III) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

(VI) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

(V) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

(VI) La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

(VII) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), modificato dall'art. 4 della l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95) e dall'art. 1 della l. cost 7 novembre 2022, n. 2 (g.u. 15 novembre 2022, n. 267)

Art. 120

(I) La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

(II) Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 121

(I) Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

(II) Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere.

(III) La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.

(IV) Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della repubblica.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299).

Art. 122

(I) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

(II) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

(III) Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza.

(IV) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(V) Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299).

Art. 123

(I) Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

(II) Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario del Governo. Il Governo della repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(III) Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi

(IV) In ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299) e modificato dall'art. 7 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 124 *omissis*

Note al testo

Articolo abrogato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 125

(I) Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 126

(I) Con decreto motivato del Presidente della repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della repubblica.

(II) Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

(III) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.cost. 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299).

Art. 127

(I) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

(II) La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 128 - Art. 130 *omissis*

Note al testo

Articoli abrogati dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 131

(I) Sono costituite le seguenti regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino - Alto Adige;

Veneto;

Friuli - Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia - Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.cost. 27 dicembre 1963, n. 3 (g.u. 4 gennaio 1964, n. 3).

Art. 132

(I) Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo

delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

(II) Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Note al testo

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 9 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248).

Art. 133

(I) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito d'una regione sono stabiliti con leggi della repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

(II) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI *Garanzie costituzionali*

Sezione I *La Corte costituzionale*

Art. 134

(I) La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della repubblica, a norma della Costituzione.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13).

Art. 135

(I) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

(II) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

(III) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

(IV) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(V) La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

(VI) L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

(VII) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Note al testo

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.cost. 22 novembre 1967, n. 2 (g.u. 25 novembre 1967, n. 294) e modificato dall'art. 2 della l.cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13).

Art. 136

(I) Quando la corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

(II) La decisione della corte è pubblicata e comunicata alle camere ed ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

(I) Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della corte.

(II) Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della corte.

(III) Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

(I) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

(II) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(III) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

(l) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della repubblica e ne assume il titolo.

II - Se alla data della elezione del Presidente della repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due camere.

III - Per la prima composizione del Senato della repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della repubblica, i deputati dell'Assemblea costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV - Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V - La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle camere.

VI - Entro cinque anni dell'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII - Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che si è reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni, devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX - La repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni.

X - Alla regione del Friuli - Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII - E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII - I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV - I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della consulta araldica.

XV - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI - Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII - L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII - La presente Costituzione è promulgata dal capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Note al testo

- *La VII disposizione è stata così modificata dall'art. 7 della l.cost. 22 novembre 1967, n. 2.*
- *La X disposizione è superata dalla l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, concernente "Statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia".*
- *L'articolo unico della l.cost. 18 marzo 1958, n. 1 ha riaperto il termine previsto dall'XI disposizione fino al 31 dicembre 1963.*
- *L'art. 1 della l.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 ha disposto la cessazione degli effetti dei previgenti commi primo e secondo della XIII disposizione, cioè li ha abrogati.*

Indice delle modifiche alla costituzione

<i>n.</i>	<i>fonte</i>	<i>contenuto fondamentale</i>
	deliberazione dell'assemblea costituente del 22 dicembre 1947 (g.u. 27 dicembre 1947, n. 298, straord.)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approvazione della Costituzione della Repubblica italiana; ▪ promulgata dal capo provvisorio dello stato il 27 dicembre 1947; ▪ entrata in vigore il 1° gennaio 1948
1	legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (g.u. 1 aprile 1958, n. 79)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riapre il termine (fino al 31 dicembre 1963) di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali
2	legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (g.u. 12 febbraio 1963, n. 40)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce gli articoli 56 (camera dei deputati), 57 (senato della repubblica) e 60 (durata delle camere)
3	legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 (g.u. 4 gennaio 1964, n. 3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'articolo 131 (elenco delle regioni), sostituisce l'art. 57 (senato della repubblica) e istituisce la regione Molise
4	legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (g.u. 3 luglio 1967, n. 164)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ disapplica ai delitti di genocidio l'ultimo comma dell'articolo 10 (diritto internazionale e tutela degli stranieri) e l'ultimo comma dell'articolo 26 (estradizione del cittadino); ▪ estradizione per i delitti di genocidio
5	legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (g.u. 25 novembre 1967, n. 294)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l'articolo 135 (composizione della corte costituzionale e nomina dei giudici)
6	legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (g.u. 17 gennaio 1989, n. 13)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l'articolo 96 (responsabilità del governo) e modifica gli articoli 134 (competenze della corte costituzionale) e 135 (composizione della corte costituzionale e nomina dei giudici); ▪ contiene anche norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della costituzione
7	legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (g.u. 8 novembre 1991, n. 262)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce il secondo comma dell'articolo 88 (scioglimento delle camere)
8	legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (g.u. 9 marzo 1992, n. 57)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l'articolo 79 (amnistia e indulto)
9	legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (g.u. 30 ottobre 1993, n. 256)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l' articolo 68 (immunità parlamentare)
10	legge 22 novembre 1999, n. 1 (g.u. 22 dicembre 1999, n. 299)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'articolo 121 (organi delle regioni), e sostituisce gli articoli 122 (sistema elettorale regionale), 123 (statuto regionale) e 126 (scioglimento del consiglio regionale); ▪ contiene disposizioni transitorie sul sistema elettorale e sull'autonomia statutaria delle regioni ordinarie
11	legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'articolo 111 (principi sul processo e sui provvedimenti giurisdizionali);

<i>n.</i>	<i>fonte</i>	<i>contenuto fondamentale</i>
	(g.u. 23 dicembre 1999, n. 300)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ introduce i principi del giusto processo
12	legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (g.u. 20 gennaio 2000, n. 15)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'articolo 48 (diritto di voto); ▪ istituisce la circoscrizione estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
13	legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (g.u. 24 gennaio 2001, n. 19)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica gli articoli 56 (camera dei deputati) e 57 (senato della repubblica); ▪ modifica il numero dei deputati e dei senatori per rappresentare gli italiani all'estero
14	legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce gli articoli 114 (ripartizione della repubblica), 116 (regioni a statuto speciale), 117 (potestà legislativa delle regioni), 118 (funzioni amministrative), 119 (autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni), 120 (limiti all'autonomia regionale), 127 (controllo leggi regionali); abroga gli articoli 115 (autonomia regionale), 124 (commissario del governo), 128 (autonomia delle province e dei comuni), 129 (circoscrizioni provinciali e comunali) e 130 (controllo sugli atti degli enti locali); modifica gli articoli 123 (statuto regionale), 125 (controllo degli atti amministrativi delle regioni), 132 (fusione e creazione di nuove regioni; distacco di province e comuni da una regione all'altra); ▪ le modifiche riguardano il titolo V della parte seconda della costituzione (regioni, province e comuni)
15	legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (g.u. 26 ottobre 2002, n. 252)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fa cessare gli effetti del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della costituzione
16	legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (g.u. 12 giugno 2003, n. 134)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'articolo 51 (accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive)
17	legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (g.u. 10 ottobre 2007, n. 236)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica il quarto comma dell'articolo 27 (responsabilità penale e relative sanzioni - esclusione della pena di morte); ▪ abolisce la pena di morte
18	legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (g.u. 23 aprile 2012, n. 95)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituisce l'articolo 81 (bilanci dello stato - equilibrio di bilancio e ricorso all'indebitamento - copertura finanziaria delle leggi) e modifica gli articoli 97 (equilibrio dei bilanci pubblici - organizzazione dei pubblici uffici - obbligo di concorso pubblico), 117 (potestà legislativa dello stato e delle regioni) e 119 (autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni e degli enti locali); ▪ introduce il principio di equilibrio di bilancio e la legge rinforzata di contabilità pubblica
19	legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (g.u. 21 ottobre 2020, n. 261)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riduce il numero dei parlamentari, modificando gli articoli 56, 57 e 59

<i>n.</i>	<i>fonte</i>	<i>contenuto fondamentale</i>
20	legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 (g.u. 20 ottobre 2021, n. 251)	▪ elimina il requisito del 25 anni di età per l'elettorato attivo al senato, modificando l'art. 58
21	legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (g.u. 22 febbraio 2022, n. 44)	▪ interviene sugli articoli 9 e 41 per rafforzare la tutela costituzionale dell'ambiente
22	legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 (g.u. 15 novembre 2022, n. 267)	▪ Art. 119 isole
23	legge costituzionale 29 settembre 2023, n. 1 (g.u. 7 ottobre 2023, n. 235)	▪ Art. 33 sport

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Indice degli articoli

Preambolo.....	pag. 135
Titolo I - Dignità	pag. 135
Articolo 1 <i>Dignità umana</i>	pag. 135
Articolo 2 <i>Diritto alla vita</i>	pag. 136
Articolo 3 <i>Diritto all'integrità della persona</i>	pag. 136
Articolo 4 <i>Proibizione della tortura e delle pene o trattamento inumani o degradanti</i>	pag. 136
Articolo 5 <i>Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato</i>	pag. 136
Titolo II - Libertà	pag. 136
Articolo 6 <i>Diritto alla libertà e alla sicurezza</i>	pag. 136
Articolo 7 <i>Rispetto della vita privata e della vita familiare</i>	pag. 136
Articolo 8 <i>Protezione dei dati di carattere personale</i>	pag. 137
Articolo 9 <i>Diritto di sposarsi e di costruire una famiglia</i>	pag. 137
Articolo 10 <i>Libertà di pensiero, di coscienza e di religione</i>	pag. 137
Articolo 11 <i>Libertà di espressione e d'informazione</i>	pag. 137
Articolo 12 <i>Libertà di riunione e di associazione</i>	pag. 137
Articolo 13 <i>Libertà delle arti e delle scienze</i>	pag. 137
Articolo 14 <i>Diritto all'istruzione</i>	pag. 138
Articolo 15 <i>Libertà professionale e diritto di lavorare</i>	pag. 138
Articolo 16 <i>Libertà d'impresa</i>	pag. 138
Articolo 17 <i>Diritto di proprietà</i>	pag. 138
Articolo 18 <i>Diritto di asilo</i>	pag. 138
Articolo 19 <i>Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione</i>	pag. 139
Titolo III - Uguaglianza	pag. 139
Articolo 20 <i>Uguaglianza davanti alla legge</i>	pag. 139
Articolo 21 <i>Non discriminazione</i>	pag. 139
Articolo 22 <i>Diversità culturale, religiosa e linguistica</i>	pag. 139
Articolo 23 <i>Parità tra donne e uomini</i>	pag. 139
Articolo 24 <i>Diritti del minore</i>	pag. 139
Articolo 25 <i>Diritti degli anziani</i>	pag. 140
Articolo 26 <i>Inserimento delle persone con disabilità</i>	pag. 140
Titolo IV – Solidarietà	pag. 140
Articolo 27 <i>Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa</i>	pag. 140
Articolo 28 <i>Diritto di negoziazione e di azioni collettive</i>	pag. 140
Articolo 29 <i>Diritto di accesso ai servizi di collocamento</i>	pag. 140
Articolo 30 <i>Tutela in caso di licenziamento ingiustificato</i>	pag. 140
Articolo 31 <i>Condizioni di lavoro giuste ed eque</i>	pag. 141
Articolo 32 <i>Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro</i>	pag. 141
Articolo 33 <i>Vita familiare e vita professionale</i>	pag. 141
Articolo 34 <i>Sicurezza sociale e assistenza sociale</i>	pag. 141
Articolo 35 <i>Protezione della salute</i>	pag. 141
Articolo 36 <i>Accesso ai servizi d'interesse economico generale</i>	pag. 142
Articolo 37 <i>Tutela dell'ambiente</i>	pag. 142
Articolo 38 <i>Protezione dei consumatori</i>	pag. 142
Titolo V - Cittadinanza	pag. 142
Articolo 39 <i>Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo</i>	pag. 142
Articolo 40 <i>Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali</i>	pag. 142
Articolo 41 <i>Diritto ad una buona amministrazione</i>	pag. 142
Articolo 42 <i>Diritto d'accesso ai documenti</i>	pag. 143
Articolo 43 <i>Mediatore europeo</i>	pag. 143
Articolo 44 <i>Diritto di petizione</i>	pag. 143
Articolo 45 <i>Libertà di circolazione e di soggiorno</i>	pag. 143
Articolo 46 <i>Tutela diplomatica e consolare</i>	pag. 143

Titolo VI – Giustizia	pag.	144
Articolo 47 <i>Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale</i>	pag.	144
Articolo 48 <i>Presunzione di innocenza e diritti della difesa</i>	pag.	144
Articolo 49 <i>Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene</i>	pag.	144
Articolo 50 <i>Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato</i>	pag.	144
Titolo VII - Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della carta	pag.	145
Articolo 51 <i>Ambito di applicazione</i>	pag.	145
Articolo 52 <i>Portata e interpretazione dei diritti e dei principi</i>	pag.	145
Articolo 53 <i>Livello di protezione</i>	pag.	145
Articolo 54 <i>Divieto dell'abuso di diritto</i>	pag.	146

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(g.u. dell'Unione europea 26 ottobre 2012, serie C, n. 326)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una carta.

La presente carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *praesidium* della convenzione che ha redatto la carta e aggiornate sotto la responsabilità del *praesidium* della convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

Titolo I *Dignità*

Articolo 1 *Dignità umana*

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2
Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3
Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Titolo II
Libertà

Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14
Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16
Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17
Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18
Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Titolo III *Uguaglianza*

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25 *Diritti degli anziani*

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26 *Inserimento delle persone con disabilità*

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Titolo IV *Solidarietà*

Articolo 27 *Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa*

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28 *Diritto di negoziazione e di azioni collettive*

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29 *Diritto di accesso ai servizi di collocamento*

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30 *Tutela in caso di licenziamento ingiustificato*

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e

nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Titolo V

Cittadinanza

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

- b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
- c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo 43

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Titolo VI *Giustizia*

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Titolo VII
Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della carta

Articolo 51
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La presente carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Articolo 52
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

3. Laddove la presente carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente carta.

Articolo 53
Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di

applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente carta.